TECHNOLOGIES
FOR WATER SERVICES SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES SpA

AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Parte Speciale

Rev. 01 approvata dal C.d.A. nella seduta del 09 marzo 2021

Indice

1. PREMESSA 5
2. PRESIDI GENERALI DI CONTROLLO 6
3. ELENCO DELLE AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI 7
4. PARTI SPECIALI 27

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 29
A.1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio 29
A.2. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio afferenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione 40
A.3. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 41

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 50
B.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio afferenti ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati 54
B.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati 56

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI 58
C.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali 60
C.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali 61

D. REATI DI MARKET ABUSE 63
D.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di market abuse 64
D.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di market abuse 65

E. REATI SOCIETARI 67
E.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati societari 73
E.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati societari 75

F. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI 77
F.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati 79
F.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati 80

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 84
G.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 85

G.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 87
H. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 89
H.1. La normativa in ambito di salute e sicurezza sul lavoro 90
H.2. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 92
H.3. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 93
I. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 95
I.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 98
I.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 99
J. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 101
J.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria... 101
J.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 102
K. REATI AMBIENTALI 104
K.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati ambientali 106
K.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati ambientali 107
L. REATI TRIBUTARI 109
L.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati tributari 112
L.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito di reati tributari 114
M. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE 118
M.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti alle famiglie di reato non significative 118
M.2. Delitti di conseguimento erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 118
M.3. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e

strumenti o segni di riconoscimento…… 119
M.4. Delitti contro l'industria ed il commercio…… 120
M.5. Delitti contro la personalità individuale…… 121
M.6. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore…… 121
M.7. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare…… 122
M.8. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati…… 123
M.9. Reati di contrabbando doganale…… 123

LE PARTI SPECIALI DEL MODELLO DI TWS SPA

1. PREMESSA

La presente costituisce parte integrante del Modello di cui TWS SPA si è dotato al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al d.lgs. n. 231/01.

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei presidi e delle linee di condotta di cui al presente documento, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima "Parte Generale".

Nel prosieguo del presente documento, sono:

- identificati i ***Presidi generali di controllo*** cui devono essere informate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno, applicabili a tutte le ***Aree a Rischio Reato*** (di seguito, in breve, "**Aree a Rischio**");
- elencate le ***Aree a Rischio*** e le relative ***Attività Sensibili*** con indicazione, per ciascuna di esse, dei ***Presidi di controllo specifici*** finalizzati a prevenire il concretizzarsi delle fattispecie di reato annoverate dal Decreto;
- illustrate le singole ***Parti Speciali***, suddivise sulla base delle diverse famiglie di reato previste dal Decreto, al cui interno sono riportati:
  - i relativi ***riferimenti normativi***;
  - i ***Principi generali di condotta***, che mirano a fornire ai Destinatari che svolgono attività nell'ambito delle Aree a Rischio identificate un *set* di principi "cardine" cui rifarsi nell'espletamento delle proprie mansioni, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dalla specifica Parte Speciale;
  - l'***elenco*** delle ***Attività Sensibili*** nell'ambito delle quali si è ritenuta potenzialmente realizzabile la condotta illecita prevista dalla singola Parte Speciale.

2. PRESIDI GENERALI DI CONTROLLO

TWS SPA, al fine di escludere che possa configurarsi una responsabilità in capo alla stessa quale conseguenza di una condotta delittuosa posta in essere da un suo soggetto apicale o sottoposto, o comunque dai Destinatari del Modello, si pone l'obiettivo di implementare un efficace ***sistema di presidi di controllo*** che sia tale da non poter essere aggirato, se non intenzionalmente e/o fraudolentemente.

Nel suddetto sistema figurano, trasversalmente, i ***Presidi generali di controllo*** cui, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle Aree a Rischio identificate, devono essere informate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno:

- ***Sistema dei poteri*** (*Esistenza di deleghe e procure*): devono esistere regole formalizzate per l'attribuzione e l'esercizio delle deleghe e procure, coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. Il sistema dei poteri deve permettere una chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione del processo;
- ***Segregazione dei compiti*** (*Esistenza di segregazione nell'espletamento delle attività aziendali tra loro incompatibili*): deve esistere segregazione tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo anche mediante, ove previsto, adeguata profilazione delle utenze all'interno dei sistemi informativi aziendali;
- ***Regolamentazione del processo*** (*Esistenza di norme e regole formalizzate*): devono esistere disposizioni/protocolli aziendali a regolamentazione dei ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e principi di riferimento generali e specifici (controlli) relativi alla gestione del processo[1];
- ***Tracciabilità*** (*Esistenza di attività atte a garantire tracciabilità e verificabilità ex post delle attività espletate*): i soggetti, nonché le rispettive Unità organizzative interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle attività svolte e dei controlli effettuati.

[1] La Società è dotata di apposito corpus normativo aziendale che si compone di Linee Guida, Procedure ed Istruzioni di Lavoro idonee a regolamentare le attività aziendali. Tale corpus è in continua evoluzione, mediante il costante aggiornamento della documentazione a cura delle Direzioni/Unità responsabili dei processi (o parti di essi) descritti nella stessa, con il supporto delle competenti Unità aziendali.

3. ELENCO DELLE AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

All'esito dell'attività di *risk assessment* sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di TWS SPA, delle aree considerate "a rischio reato" (**Aree a Rischio**) ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati annoverati dal d.lgs. 231/01.

Di seguito è riportato l'elenco delle Aree a Rischio di TWS SPA, con indicazione delle relative Attività Sensibili nonché dei Presidi di controllo specifici ad esse connesse.

1. **<u>Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione</u>**

   1.1. Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Provincie, etc.), e Autorità deputate alla regolamentazione e gestione dei settori/mercati di interesse del Gruppo (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.)

   - Monitoraggio del quadro regolatorio al fine di valutare l'impatto delle principali variabili correlate alla regolazione economico-tariffaria e della qualità;
   - Identificazione delle tematiche di interesse per TWS SPA che necessitano di interlocuzione con soggetti pubblici, a valle di apposito monitoraggio normativo;
   - Definizione dei canali di interfaccia con le Autorità di riferimento e relative modalità di gestione degli stessi;
   - Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti ad interfacciarsi con Soggetti istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale e alle Autorità indipendenti, anche con riferimento alle singole Unità Aziendali;
   - Formale individuazione delle modalità di gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio;
   - Formalizzazione di apposita reportistica a seguito dei rapporti intercorsi con le Pubbliche Amministrazioni / Autorità di riferimento;
   - Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, alla redazione e validazione delle comunicazioni da inviare alle Pubbliche Amministrazioni / Autorità di riferimento, con supporto delle Unità di riferimento.

2. **<u>Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con clienti/enti pubblici committenti, o partecipati da enti pubblici</u>**

   2.1. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, connessi ad attività commerciali nei confronti dei clienti della PA (Italia ed Estero)

- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la selezione delle procedure a cui partecipare;
- Verifiche circa la conformità della tipologia di richiesta di offerta della Pubblica Amministrazione alla normativa applicabile
- Formale definizione delle modalità di predisposizione della documentazione, tecnica ed economica, ecc., per la partecipazione a gare o per la stipulazione di contratti con clienti/enti pubblici committenti, o partecipati da enti pubblici.

2.2. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la condivisione delle specifiche tecniche del servizio descritte nella richiesta d'offerta o nella lettera di invito a presentare un'offerta

- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, degli elementi essenziali della proposta di offerta (tecnici, industriali e commerciali), ivi inclusa l'analisi economico-finanziaria.

2.3. Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle offerte, tecniche ed economiche, relative alla richiesta ricevuta dal Cliente/Ente Pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta

- Formale definizione delle modalità di valutazione preliminare degli elementi della richiesta di offerta e l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, da parte dei ruoli aziendali a ciò preposti;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, all'avvio o meno delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- Formale approvazione dei prezzi/sconti da proporre in gara, da parte di adeguati livelli organizzativi, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Verifica di congruità, completezza, accuratezza e coerenza della documentazione di gara rispetto al bando/ capitolato e della correttezza dei prezzi applicati, da parte dei ruoli aziendali competenti-

2.4. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la definizione dell'offerta e per l'integrazione dell'eventuale documentazione amministrativa allegata alla stessa

- Formale analisi e valutazione delle proposte di offerta da parte dei ruoli aziendali competenti;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, dell'offerta da trasmettere;

2.5. Gestione delle negoziazioni dirette con la Pubblica Amministrazione e partecipazione alle gare d'Appalto

- Formale definizione delle modalità di svolgimento e partecipazione alle fasi di gara e identificazione dei ruoli aziendali coinvolti;
- Formale verifica della documentazione di aggiudicazione della gara, preliminare alla stipulazione del contratto;
- Formale autorizzazione e sottoscrizione del contratto nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere.

3. **<u>Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti/enti pubblici committenti o partecipati da enti pubblici</u>**

3.1. Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'esecuzione del contratto

- Formale autorizzazione alla presentazione di istanze, richieste nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Verifiche di correttezza, completezza, veridicità e congruità circa i dati e le informazioni contenute nella documentazione a supporto dell'istanza e/o richiesta.

3.2. Rendicontazione Attività

- Verificazione circa la corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi ed attività operative previste dal contratto, da parte dei ruoli aziendali a ciò preposti;
- Archiviazione documentazione consegnata all'Ente Pubblico, nonché tracciabilità degli eventuali contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione con annessa motivazione.

3.3. Gestione ed esecuzione contratti di vendita

- Formale identificazione dei soggetti responsabili per la corretta gestione del contratto;
- Monitoraggio periodo della corretta esecuzione dei contratti e relativa documentazione.

4. **<u>Indizione di gare (incluse gare ad evidenza pubblica)</u>**

4.1. Predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara

- Formale definizione delle modalità di presentazione della documentazione, tecnica ed economica, di supporto all'indizione di una gara (per l'assegnazione di lavori/servizi/forniture, ecc.);
- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la predisposizione e l'approvazione della documentazione di gara;
- Definizione formale delle informazioni da includere nella documentazione di gara;
- Formale definizione delle modalità di diffusione e pubblicizzazione della documentazione di gara, a cura delle Unità Aziendali abilitate.

4.2. Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore

- Formale identificazione dei ruoli aziendali responsabili di definire i criteri di aggiudicazione di una gara;
- Formale definizione di criteri di valutazione delle offerte, improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione dei criteri di soggettività;
- Formale definizione dei criteri e relative modalità di valutazione e congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza;
- Formale valutazione delle offerte anormalmente basse, con analisi delle giustificazioni scritte e relativa documentazione a corredo;
- Formale definizione delle modalità e delle offerte e dei criteri per la valutazione delle offerte e per la selezione del fornitore.

5. <u>Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica</u>

5.1. Gestione dei rapporti con Enti/Funzionari Pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi o della richiesta di concessioni, autorizzazioni e relativi adempimenti, anche in sede di verifiche ed ispezioni

- Formale autorizzazione per l'istanza e/o richiesta delle autorizzazioni/concessioni/licenze nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Verifica di completezza, veridicità e congruità circa i dati e le informazioni contenute nella documentazione a supporto dell'istanza e/o richiesta;
- Archiviazione di copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico per la richiesta di autorizzazione/concessione/licenza;
- Tracciabilità di ulteriori contatti informali con esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nel procedimento di concessione e/o autorizzazione, con annessa motivazione.

5.2. Gestione dei rapporti ed espletamento degli adempimenti con le Autorità Pubbliche e/o gli Organi di Vigilanza e Controllo, anche in fase di verifiche ed accertamenti

- Formale identificazione dei ruoli aziendali incaricati ad interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione / Autorità Amministrativa / Organo di Vigilanza e controllo in caso di ispezioni/verifiche/accertamenti;
- Formale notifica delle strutture/unità competenti per materia circa l'avvio dell'ispezione:
- Formale identificazione dei ruoli aziendali autorizzati a fornire documentazione a fronte delle richieste da parte della Pubblica Amministrazione / Autorità Amministrativa / Organo di Vigilanza e controllo;
- Identificazione degli ispettori e controllo della validità del loro mandato;
- Piena e completa collaborazione da parte di tutti i soggetti di TWS SpA;
- Trasmissione della documentazione richiesta e monitoraggio, da parte dei ruoli competenti, circa la correttezza e completezza della stessa;

- Sottoscrizione del verbale di ispezione nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, con archiviazione di apposita copia.

5.3. Gestione dei rapporti ed espletamento degli adempimenti con predisposizione/trasmissione di documenti informatici pubblici (anche con firma digitale)

- Rispetto nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- Monitoraggio e verifica della documentazione nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, con archiviazione di apposita copia;
- Verifiche di correttezza, completezza, veridicità e congruità della documentazione trasmessa;
- Formale archiviazione della documentazione.

6. <u>Gestione del sistema salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</u>

6.1. Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), anche con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione) e al titolo IV (Cantieri temporanei o mobili)

- Esistenza di una normativa aziendale che definisca i criteri e modalità da adottarsi per l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
- Esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza;
- Esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze;
- Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza;
- Esistenza di procedura aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali;
- Esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni vigenti, nonché Piano di Gestione delle Emergenze in sede;
- Esistenza di disposizioni aziendali che definiscano le misure necessarie per la prevenzione degli incendi;
- Esistenza di un Modello di monitoraggio sistemico e continuo, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei dati/indicatori che rappresentino le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione nonché delle attività di natura

organizzativa quali la gestione delle emergenze e di primo soccorso;

- Previsione periodica con Dirigenti, dipendenti e/o loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza;
- Esistenza di una procedura aziendale che indichi ruoli, responsabilità e modalità circa la rilevazione, registrazione, comunicazione e segnalazione degli incidenti occorsi ed il monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità circa le modalità le modalità di gestione e il monitoraggio dei presidi di sicurezza contenuti nei Piani di Emergenza di TWS SPA;
- Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità circa le modalità operative da adottare al fine di ridurre/eliminare il pericolo derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, nonché ulteriore procedura aziendale per il lavoro a videoterminale;
- Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit;
- Esistenza, definizione e gestione del piano di sorveglianza sanitaria;
- Previsione di meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla salute e sicurezza del lavoro.

6.2. Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza e in occasione di verifiche ed ispezioni (es. ASL, VV.F., SPISAL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, etc.)

- Formale identificazione dei ruoli incaricati ad interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione / Autorità Amministrativa / Autorità di controllo in caso di verifiche e/o ispezioni;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali autorizzati a fornire documentazione a fronte delle richieste da parte della Pubblica Amministrazione / Autorità Amministrativa / Autorità di controllo;
- Identificazione degli ispettori e controllo della validità del loro mandato;
- Piena e completa collaborazione da parte di tutti i soggetti di TWS SPA;
- Trasmissione della documentazione richiesta e monitoraggio, da parte dei ruoli competenti, circa la correttezza e completezza della stessa;
- Archiviazione della documentazione trasmessa e dei verbali ispettivi.

7. Gestione acquisti beni, servizi e lavori

7.1. Qualifica, ricerca e selezione dei fornitori

- Formale descrizione delle modalità e dei criteri per la qualifica dei fornitori ed il loro successivo inserimento all'interno dell'albo dei fornitori utilizzato da TWS SPA, dalla *Holding* e dalle altre società del Gruppo;
- Verifica preventiva, ai fini dell'inserimento dei fornitori all'interno dell'Albo utilizzato da TWS SPA, del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti tecnico-professionali, gestionali, di onorabilità, etici, di sostenibilità e *compliance*, nonché della presenza di eventuali situazioni di conflitto di

interesse;

- Verifica circa l'insussistenza di situazioni ostative all'instaurazione di rapporti con il fornitore, preventiva alla qualifica.
- Formale definizione delle regole e dei criteri per la determinazione della strategia di acquisto/assegnazione del contratto;
- Formale definizione dei presupposti per il ricorso alla procedura di assegnazione diretta, adeguatamente motivata e documentata;
- Formale definizione dei presupposti per il ricorso agli Accordi Quadro per approvvigionamenti stipulati dalle società del Gruppo;
- Approvazione da parte del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dell'elenco delle ditte da invitare ad ogni singola Procedura Selettiva, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
- Formale definizione dei criteri di valutazione delle offerte, improntati alla trasparenza;
- Formale valutazione delle offerte anormalmente basse, con analisi delle giustificazioni scritte e della documentazione a corredo;
- Formalizzazione e tracciabilità scelta del fornitore;
- Definizione formale dei ruoli, responsabilità, verifiche da espletare e criteri connessi all'affidamento di consulenze/servizi professionali;
- Monitoraggio periodico dei fornitori e dei servizi/prestazioni offerti.

7.2. Predisposizione e trasmissione delle richieste di acquisto e del contratto/ordine d'acquisto

- Formale definizione dei criteri per la compilazione, l'approvazione e la trasmissione delle richieste di acquisto;
- Formale approvazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, della richiesta di acquisto, anche *extra budget*;
- Definizione formale delle modalità di predisposizione ed approvazione degli Ordini di acquisto, anche *extra budget*;
- Formale identificazione dei soggetti aziendali preposti alla predisposizione ed emissione degli Ordini d'Acquisto/Contratti;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema delle deleghe, procure e responsabilità in essere, dell'Ordine d'Acquisto/Contratto;
- Formale definizione di schemi *standard*;
- Esistenza all'interno dei contratti di apposite clausole a salvaguardia di TWS SpA (es. clausola di accettazione e rispetto dei principi contenuti nel MOGC);
- Possibilità di emissione di ordini di acquisto solo a fronte di una richiesta di approvvigionamento regolarmente vistata e approvata;
- Identificazione dei soggetti aziendali responsabili per l'approvazione degli ordini di acquisto e definizione delle relative modalità di approvazione;
- Verifiche di coerenza tra gli Ordini di Acquisto predisposti e le Richieste di Acquisto approvate.

7.3. Gestione e vigilanza su acquisti beni, servizi e lavori

- Formale verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto rispetto al contenuto dell'Ordine di Acquisto/Contratto;
- Formale indicazione e comunicazione dell'eventuale *non conformità* dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto;
- Verifica della completa e corretta registrazione dell'entrata della merce/servizio.

7.4. Gestione parco auto aziendale

- Formale identificazione dei ruoli aziendali responsabili e delle modalità di definizione del fabbisogno di automezzi;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, della richiesta di automezzi aziendali;
- Formale declinazione di regole per il corretto utilizzo degli automezzi aziendali che il personale è tenuto ad osservare;
- Verifiche sulla documentazione a corredo degli automezzi con riferimento agli acquisti/noleggi di autoveicoli;
- Formale definizione delle modalità di utilizzo degli automezzi aziendali, ivi incluse le attività di rifornimento delle stesse (*es.* carte carburante);
- Formale definizione delle modalità di gestione amministrativa degli automezzi aziendali e relative responsabilità (es. gestione multe, gestione tagliandi, gestione assicurazioni, ecc.);
- Formale definizione delle modalità di gestione e flussi informativi connessi ai casi di furto agli automezzi;
- Formale definizione delle modalità di gestione dei guasti e delle revisioni.

8. <u>Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.</u>

8.1. Determinazione delle imposte dirette ed indiritte

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti al controllo e calcolo delle imposte dirette ed indirette;
- Verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di determinazione delle imposte dirette ed indirette;
- Verifica della completezza e correttezza delle informazioni / dati necessari al calcolo delle imposte;
- Segregazione dei ruoli tra chi verifica e chi autorizza la fiscalità.

8.2. Predisposizione, approvazione e trasmissione dei Modelli di versamento/dichiarativi

- Identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione dei modelli di versamento/dichiarativi;
- Verifiche circa la correttezza dei modelli dichiaratavi predisposti;

- Monitoraggio delle scadenze da rispettare per la presentazione delle dichiarazioni;
- Formale approvazione delle dichiarazioni predisposte e trasmissione delle stesse nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere.

8.3. Rapporti e adempimenti non connessi all'attività caratteristica con Pubblica Amministrazione, Autorità indipendenti e Organi di Polizia e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti ad interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione / Autorità Indipendente / Organo di Polizia e/o di Controllo;
- Formalizzazione di apposita reportistica e raccolto di documentazione a seguito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Autorità Indipendente / Organo di Polizia e/o di Controllo;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, alla redazione e validazione della comunicazione da inviare;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali incaricati di interfacciarsi Pubblica Amministrazione / Autorità Indipendente / Organo di Polizia e/o di Controllo in caso di ispezioni, verifiche per attività non caratteristiche di TWS SPA;
- Identificazione degli ispettori e controllo della validità del loro mandato;
- Piena e completa collaborazione da parte di tutti i soggetti di TWS SPA;
- Trasmissione della documentazione richiesta e monitoraggio, da parte dei ruoli competenti, circa la correttezza e completezza della stessa;
- Sottoscrizione del verbale di ispezione nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, con archiviazione di apposita copia.

9. Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione

9.1. Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione

- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, all'avvio o meno delle attività volte alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali sulla base e nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, preposti alla preparazione della documentazione necessaria alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni;
- Formale individuazione dei ruoli cui compete il controllo delle informazioni e della documentazione necessaria;
- Formale definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della

documentazione necessaria per la richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni;

- Formale approvazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, della trasmissione della documentazione necessaria alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni;
- Archiviazione di copia della documentazione trasmessa.

10. Gestione degli adempimenti in materia di selezione, assunzione, amministrazione e formazione del personale

10.1. Gestione attività in materia di assunzione di personale (selezione, assunzione e gestione)

- Formalizzazione, da parte di adeguato livello nell'Unità richiedente, della richiesta di avvio del processo di selezione;
- Formale approvazione, nel rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità, dell'avvio del processo di selezione;
- Formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle candidature pervenute, improntati all'imparzialità ed all'oggettività;
- Formale sottoscrizione, da parte dei Candidati, di apposita autocertificazione relativa all'assenza di rapporti di coniugo o di parentela/affinità fino al 4 °grado con dipendenti, amministratori, soci, membri del collegio sindacale, membri dell'OdV o di altro organo di TWS SpA, della capogruppo Acea e/o a Società del Gruppo o loro fornitori/appaltatori;
- Verifica formale, in occasione di appositi colloqui di selezione, del possesso dei requisiti in capo ai candidati selezionati;
- Formale definizione dell'Unità aziendale preposta alla attività di selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane;
- Coordinamento con la corrispondente Funzione aziendale di Acea SpA nello svolgimento dell'intero processo;
- Formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
- Archiviazione dell'intero processo di selezione, che deve essere interamente documentato;
- Verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (ad esempio, il certificato del titolo di studio, ecc.);
- Formale definizione delle condizioni di inserimento e di inquadramento contrattuale, in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa e, comunque, con il CCNL di riferimento;
- Approvazione da parte dei soggetti dotati di idonei poteri delle condizioni di inserimento e del livello retributivo (lettere di assunzione);
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle lettere di assunzione;
- Comunicazione e sottoscrizione da parte del candidato della documentazione afferente alla *compliance* aziendale (Codice Etico, Modello 231, ecc.);

- Tracciabilità e Archiviazione dei contratti.

10.2. Gestione risorse umane

- Definizione formale delle modalità di rilevazione delle presenze, anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze, in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- Definizione formale delle modalità di gestione delle richieste di ferie e permessi, nonché dell'*iter* autorizzativo posto in essere e del monitoraggio di tali attività;
- Definizione formale delle modalità di gestione degli straordinari, nonché del relativo *iter* autorizzativo e di eventuali limiti;
- Esistenza di formale procedura per l'assegnazione di veicoli in *fringe benefit*;
- Esistenza di formale procedura per l'assegnazione al personale di apparati di telefonia mobile aziendale e definizione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle modalità operative di autorizzazione, gestione, modifica.

10.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti all'elaborazione delle retribuzioni, nonché delle modalità operative di espletamento dell'attività
- Verifica di congruità dei cedolini elaborati;
- Verifica di corrispondenza tra i cedolini di pagamento delle retribuzioni elaborati e importi pagati;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, al pagamento delle retribuzioni.

10.4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali

- Verifica della correttezza degli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere ai fondi previdenziali ed assistenziali;
- Verifica della documentazione medica presentata dai dipendenti al fine di determinare l'erogabilità dei rimborsi richiesti (es. in caso di malattia);
- Attribuzione di apposite credenziali di accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione ai soggetti aziendali incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni previdenziali e assistenziali;
- Formale sottoscrizione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere.

10.5. Gestione delle trasferte e note spese

- Formale definizione delle modalità e dei criteri di autorizzazione delle trasferte;
- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese e delle relative modalità di

rendicontazione;

- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta/missione;
- Definizione dei ruoli, responsabilità, modalità operative e criteri afferenti ad eventuali "eccezioni" al rimborso nota spese, debitamente motivate;
- Verifica dei giustificativi forniti al fine di assicurare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- Verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi;
- Verifica di corrispondenza tra gli estratti conto delle carte di pagamento e i relativi giustificativi presentati dagli utilizzatori, nel rispetto delle autorizzazioni in essere.

10.6. Formazione del personale

- Formale identificazione delle modalità / tipologie di formazione erogabile nonché dei ruoli preposti ad individuare le esigenze formative per la predisposizione del piano formativo;
- Formale definizione delle modalità di richiesta, verifica e relativa autorizzazione delle attività formative;
- Formale definizione delle modalità di gestione ed erogazione delle attività formative;
- Formale definizione delle modalità di raccolta delle informazioni e della documentazione da presentare per le richieste di finanziamento delle attività formativa;
- Formale definizione delle modalità e dei criteri di formazione del budget per le attività di formazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in esse.

11. Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

11.1. Gestione dei contenziosi giudiziali / stragiudiziali

- Formale definizione delle modalità e dei criteri di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle decisioni relative alla costituzione in giudizio / prosecuzione del giudizio e alla proposizione di appelli/ricorsi/azioni cautelari/ecc.;
- Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso;
- Previsioni di un flusso informativo/documentale verso i legali esterni a cui è stata affidata la pratica;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla predisposizione e alla valutazione di proposte transattive;
- Formale approvazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle proposte transattive;
- Formale individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare TWS SpA nei

rapporti esterni e nelle controversie;
- Predisposizione di uno scadenzario che permetta di controllare l'intera attività giudiziale / stragiudiziale.

11.2. Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali in materia di pre-contenzioso e contenzioso

- Definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni e per la definizione/negoziazione delle tariffe professionali, coerentemente alle competenze ed esperienze del professionista selezionato;
- Formalizzazione dell'assegnazione dell'incarico al legale esterno in una apposita lettera e/o disciplinare di incarico;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, della lettera e/o disciplinare di incarico;
- Verifica della congruità e coerenza della fattura presentata dal professionista esterno rispetto ai tariffari o eventuali accordi rispetto alle attività espletate;
- Verifica e controllo dell'attività svolta dal professionista esterno rispetto alla strategia e/o obiettivi concordati e prefissati.

12. Gestione del sistema informativo aziendale

12.1. Gestione della sicurezza informatica

- Esistenza di procedure sulla sicurezza dei sistemi informativi approvate, comunicate e diffuse al personale interno e alle terze parti;
- Esistenza di una procedura di revisione/aggiornamento periodico della sicurezza informatica;
- Formale definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione della sicurezza informatica;
- Esistenza di specifico *firewall* e *web filtering software* al fine di bloccare l'accesso a determinati siti web;
- Esistenza e svolgimento di controlli inerenti all'individuazione, la prevenzione e il ripristino al fine di proteggere da c.d. *virus*;
- Esistenza di controlli sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- Esistenza di criteri minimi di sicurezza da garantire per le connessioni di rete o per i canali di comunicazione con le terze parti;
- Esistenza di procedure che disciplinano l'utilizzo e l'accesso da remoto.

12.2. Gestione della sicurezza fisica dei sistemi

- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, all'accesso alla *server room*;
- Definizione dei criteri e delle modalità di accesso alla *server room*.

12.3. Gestione della sicurezza e tracciabilità degli accessi ai sistemi informatici

- Esistenza di procedura per l'assegnazione delle credenziali (codice identificativo) personali per ogni singolo utente;
- Esistenza di procedura che consente di registrare ogni singolo accesso al sistema informatico con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica;
- Esistenza di procedura per l'assegnazione dei profili di autorizzazione al fine di limitare l'accesso ai soli dati e/o informazioni necessari.

12.4. Gestione della sicurezza dei dati sui pc e sui server

- Esistenza di una procedura che definisca i requisiti minimi di sicurezza delle *password*;
- Adozione di programmi c.d. *antivirus* e procedura volta al controllo dei *software* e *hardware* aziendali;
- Esistenza di procedura di controllo del salvataggio dei dati (*back-up*) sul server;
- Esistenza di una procedura formale che disciplina e regolamento i ruoli, compiti e responsabilità delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte delle funzioni aziendali a ciò preposti;
- Esistenza di una procedura formale che disciplina e regola l'utilizzo della posta elettronica.

12.5. Gestione architettura ICT

- Esistenza di controlli e procedure che impediscano di installare sui sistemi informatici/telematici aziendali *software* o *hardware* non autorizzati;
- Esistenza di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze / contratti pe l'utilizzo dei *software*;
- Esistenza di una procedura formale che disciplina e regolamenta i ruoli, compiti e responsabilità delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- Esistenza di una procedura volta a controllare e monitorare, da parte dei soggetti autorizzati, l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, onde accertare eventuali abusi singoli o reiterati nel loro utilizzo.

13. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

13.1. Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori); gestione amministrativa e contabile dei cespiti

- Formale definizione delle modalità di gestione del pian dei conti ed individuazione dei ruoli aziendali preposti alla gestione dello stesso:
- Verifica formali circa la correttezza delle operazioni di creazione, modifica e migrazione dei conti/saldi dei conti, nonché circa eventuali voci di conto non

utilizzate;

- Formale definizione dei soggetti aziendali autorizzati ad acceder al sistema aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- Formale definizione delle modalità di generazione delle scritture contabili e delle modalità e criteri per la relativa gestione e validazione da parte di adeguati livelli organizzativi;
- Separazione di compiti tra chi genera la scrittura contabile e chi la approva;
- Verifica della completa e corretta registrazione delle scritture contabili.

13.2. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato di Gruppo

- Monitoraggio periodico volto a verificare eventuali aggiornamenti normativi in materia di predisposizione e approvazione del bilancio, anche tramite la Capogruppo;
- Definizione dei dati e delle notizie che ciascuna Unità Aziendale deve fornire, a quali altre Unità aziendali devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione;
- Verifica della completezza e correttezza delle informazioni prima della trasmissione per il bilancio consolidato;
- Rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella formazione dei dati e delle informazioni per il bilancio consolidato;
- Formale definizione delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati alla Capogruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

13.3. Fatturazione passiva/attiva

- Previsione di verifiche di conformità delle fatture ricevute per il corretto inserimento delle stesse a sistema;
- Monitoraggio sulle fatture ricevute, al fine di identificare eventuali fatture anomale / da sospendere;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti allo svolgimento dei controlli di cui sopra;
- Effettuazione di periodici calcoli e contabilizzazioni degli accantonamenti su servizi non ancora ricevuti;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali responsabili della gestione delle note di credito;
- Esistenza di una procedura interna che garantisca la corretta contabilizzazione delle fatture attive e passive;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla verifica sulla corretta contabilizzazione delle fatture attive e passive;

13.4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, liberalità

- Formale identificazione dei ruoli aziendali abilitati ad effettuare la ricerca/verificare l'adeguatezza della controparte beneficiaria nell'ambito delle erogazioni liberali/donazion0i/sponsorizzazioni**;**
- Formale elaborazione, valutazione ed approvazione di un *budget* destinato

alle erogazioni liberali/donazioni/sponsorizzazioni;

- Le richieste di erogazioni liberali/donazioni/sponsorizzazioni devono risultare da apposita documentazione scritta;
- Verifiche preventive da parte dei ruoli aziendali competenti circa la fattibilità/attinenze delle richieste di erogazioni liberali/donazioni/sponsorizzazioni;
- Verifiche di affidabilità, onorabilità, assenza di conflitto di interessi per la controparte beneficiaria;
- Formale approvazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe e procure in essere, dell'erogazioni liberali/donazioni/sponsorizzazioni;
- Identificazione della documentazione da raccogliere/predisporre a comprova della corretta esecuzione delle attività sottostanti le sponsorizzazioni.

14. Adempimenti societari

14.1. Gestione del sistema di deleghe e procure

- Formale definizione delle modalità operative e dei criteri connessi alle attività di definizione ed attribuzione dei poteri (procure e deleghe aziendali);
- Tempestiva e costante diffusione delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti.

14.2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale

- Formalizzazione di regole atte a garantire la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- Verifica del possesso del diritto di partecipare all'assemblea, anche per delega;
- Verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e trascrizione nel Libro dell'Assemblea dei Soci;
- Tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- Tempestiva messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione di TWS SPA, onde consentire le necessarie verifiche;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza relativamente alle riunioni del CdA e relative decisioni.

14.3. Tenuta e aggiornamento dei libri contabili obbligatori

- Adeguata e corretta formalizzazione e archiviazione del verbale assembleare in occasione dell'approvazione del bilancio;

- Identificazione delle figure aziendali preposte alla gestione dei libri contabili obbligatori;
- Archiviazione ed aggiornamento dei libri contabili obbligatori a cura delle Unità aziendali preposte.

14.4. Gestione dei rapporti intercompany

- Rispetto dell'autonomia e indipendenza di ogni Società del Gruppo;
- Formale identificazione dei ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti *intercompany*;
- Formalizzazione dei contratti stipulati con la *Holding* Acea SpA, anche tramite l'individuazione formale del gestore del contratto;
- Previsione di clausole, nei rapporti *intercompany*, che prevedano l'accettazione formale e il rispetto da parte di entrambe le società dei principi contenuti nei rispettivi Codici Etici e di quanto previsto dai propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. 231/01;
- Previsione di clausole, nei rapporti *intercompany*, che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di non rispetto/violazioni di quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. 231/01;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali responsabili per l'approvazione del contratto, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate.

15. Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica

15.1. Predisposizione di situazioni patrimoniali, di prospetti e delle attività funzionali alla realizzazione di operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della Società, di altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate, di operazioni di finanza strutturata (ad esempio, ristrutturazione del debito, emissione di prestiti obbligazionari, ecc.), di operazioni di copertura dei rischi finanziari (contratti derivati)dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione relativamente alle verifiche di competenza

- Formale assegnazione delle responsabilità decisionali ed operative, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, con riferimento allo svolgimento delle operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Valutazione preliminare circa la fattibilità, la rilevanza e la coerenza strategica ed economica delle operazioni straordinarie;
- Rispetto dei principi di veridicità, completezza e correttezza nella predisposizione di bilanci e/o di altri prospetti economici, patrimoniali e finanziari redatti in occasione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
- Formale operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni attività relativa alle operazioni di cui sopra;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di procure in essere,

dell'avvio delle trattative con le potenziali controparti;

- Previsione di attività di *due diligence* su controparti in occasione di operazioni straordinarie;
- Previsione di una informativa su tali operazioni straordinarie, da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione.

16. Atti del CdA e supporto all'Assemblea

16.1. Attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del C.d.A. connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico/finanziari

- Formale definizione delle responsabilità, tempistiche e modalità per la predisposizione delle proposte di deliberazione che necessitano di una specifica approvazione del CdA della *Holding*, aventi ad oggetto decisioni inerenti alle materie di interesse di TWS SpA riservate al CdA di Acea, dallo Statuto e ai sensi delle regole di *Corporate governance*;
- Formale identificazione delle responsabilità e delle modalità operative afferenti alla convocazione del CdA e l'espletamento dei relativi adempimenti societari;
- Formale definizione dei ruoli e delle modalità operative connesse alla predisposizione, trasmissione e condivisione delle istruzioni di voto.

16.2. Gestione delle informazioni riservate/privilegiate

- Formale adozione di meccanismi organizzativi e procedurali destinati all'individuazione e gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate;
- Formale previsione di obblighi di riservatezza, da parte degli Amministratori / Sindaci e del personale dipendente, sulle informazioni privilegiate e riservate e sui documenti acquisiti;
- Definizione di criteri / modalità per la gestione delle informazioni riservate / privilegiate riguardanti sia Acea SpA che TWS SpA;
- Formale definizione dei caratteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate e/o riservate;
- Formale definizione delle regole per la corretta gestione delle informazioni privilegiate/riservate anche mediante procedure di Gruppo dettate dalla *Holding*.

17. Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria

17.1. Gestione tesoreria e finanza ordinaria

- Formale autorizzazione, sulla base e nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti di TWS SpA;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla rilevazione/monitoraggio e contabilizzazione degli incassi;
- Verifica della corretta contabilizzazione delle movimentazioni bancarie;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, alla trasmissione delle

disposizioni di incasso;

- Formale autorizzazione ed esecuzione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle disposizioni di pagamento de delle richieste di anticipo/rimborso spese;
- Monitoraggio dei pagamenti e relativa pianificazione degli stessi mediante apposito scadenziario;
- Verifica corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire il pagamento;
- Formale definizione delle informazioni da inserire nella proposta di pagamento, nonché individuazione dei ruoli aziendali preposti alla redazione ed approvazione della stessa;
- Identificazione dei soggetti responsabili per l'approvazione delle proposte di pagamento.

17.2. Gestione pagamenti consulenze e incarichi professionali

- Formale autorizzazione ed esecuzione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle disposizioni di pagamento delle consulenze e degli incarichi professionali;
- Segregazione delle attività tra chi richiede il pagamento e chi lo autorizza;
- Verifica della congruità e coerenza della fattura presentata dal professionista rispetto ai tariffari o eventuali accordi / convenzioni e rispetto alle attività espletate dal professionista stesso;
- Verifica della correttezza dei dati inseriti nelle richieste di pagamento;
- Corrispondenza tra richiesta di pagamento e pagamento effettuato.

18. Gestione degli aspetti in materia ambientale

18.1. Gestione degli aspetti in materia ambientale

- Esistenza di un documento (es. Codice Etico) approvato da TWS SpA contente l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento;
- Esistenza di normativa che disciplini le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle società appaltatrici;
- Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i principi di effettività, idoneità, vigilanza e certezza;
- Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinchè i fornitori a cui vengano affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano altresì vincolati al rispetto della normativa ambientale
- Formale identificazione dei ruoli aziendali incaricati di intrattenere rapporti con gli esponenti degli enti di certificazione
- Selezione dell'Ente Certificatore secondo procedure di mercato e riconoscimento di compensi in linea con le tariffe vigenti;
- Formalizzazione del rapporto con l'Ente Certificatore individuato da TWS

SPA.

18.2. Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività

- Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare, tale normativa deve definire i ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - Identificazione delle tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle sue caratteristiche, anche con il supporto di società esterne;
  - Gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione;
  - Verifica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (anche dei mezzi).

18.3. Gestione documenti di rilevanza ambientale

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti gestione della documentazione in materia ambientale;
- Predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione di rifiuti;
- Archiviazione e controllo della documentazione trasmetta all'Ente Certificatore.

4. PARTI SPECIALI

Nel presente paragrafo sono descritti i principi generali di condotta afferenti ciascuna famiglia di reato *ex* d.lgs. 231/01 ritenuta applicabile a TWS SPA alla luce della specifica attività operativa. Tali principi si integrano con i presidi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché con i presidi di controllo specifici descritti nel paragrafo 3. "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" di cui al presente documento.

Di seguito si riporta l'elenco delle **parti speciali** con **associazione delle relative "famiglie di reato" *ex* d.lgs. 231/01**:

- *A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;*
- *B, relativa ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati;*
- *C, relativa ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;*
- *D, relativa ai reati di market abuse;*
- *E, relativa ai reati societari;*
- *F, relativa ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati;*
- *G, relativa ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- *H, relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*
- *I, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;*
- *J, relativa ai reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;*
- *K, relativa ai reati ambientali*;
- *L, reati tributari*.

Dei reati appartenenti a tali famiglie e ritenuti astrattamente configurabili, inoltre, si riporta il dettaglio della norma e la relativa descrizione, nonché, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, gli esempi di modalità di condotta.

Con riferimento agli altri *"reati presupposto"* della responsabilità amministrativa *ex* D.lgs. 231/01, e nello specifico:

- Delitto conseguimento erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 24, co. 2 *bis* d.lgs. 231/02;
- Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e strumenti o segni di riconoscimento *ex* art. 25 *bis* d.lgs. 231/01[2];

[2] Nello specifico si fa riferimento ai seguenti reati: reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Delitti contro l'industria ed il commercio *ex* art. 25 *bis.1* d.lgs. 231/2001;
- Delitti contro la personalità individuale *ex* art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001, ad eccezione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore *ex* art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001, ad eccezione del reato di cui all'art. 171 bis L. 633/1941;
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex* art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/2001;
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex* art. 25 *quaterdecies* d.lgs. 231/01;
- Reati di contrabbando doganale *ex* art. 25 *sexdecies* d.lgs. 231/01.

si è ritenuto che, sebbene applicabili, la loro commissione possa essere stimata **non significativa** in forza dell'ambito di attività della Società. Pertanto, per essi troveranno applicazione i principi generali di controllo in precedenza descritti nonché i principi descritti nella ***Parte Speciale – Sezione M.***

Infine, con riferimento alle seguenti fattispecie:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex* art. 25 *quater*.1 d.lgs. 231/01;
- Delitti di razzismo e xenofobia *ex* art. 25 *terdecies* d.lgs. 231/01,

si è ritenuto che le stesse non possano ritenersi neanche astrattamente configurabili (**remoto**). Troveranno, pertanto, applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale del Modello.

Di seguito, una tabella riepilogativa:

	Famiglie di reato previste da Decreto il cui rischio di commissione è stato ritenuto **maggiormente rilevante**	Famiglie di reato previste da Decreto il cui rischio di commissione è stato ritenuto **non significativo**	Famiglie di reato previste da Decreto il cui rischio di commissione è stato ritenuto **remoto**
Presidi generali di controllo	Parte Generale		
Presidi di controllo specifici	Cap. 3 Parte Speciale	N/A	N/A
Principi generali di condotta	Cap. 4 Parte Speciale	Cap. 4 Parte Speciale (Sezione L)	N/A

Legenda:

Presidi generali di controllo: segregazione delle attività, esistenza di norme e regole formalizzate, esistenza di deleghe e procure, tracciabilità;

Presidi di controllo specifici: es. esistenza di procedure atte a regolamentare la specifica attività oggetto di trattazione, esistenza di contratti di servizi, ecc.

Principi generali di condotta: es. divieto di tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, rispetto delle normative nazionali e internazionali nella specifica materia oggetto di trattazione, rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti in materia, ecc.;

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24 e 25 del Decreto prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

A1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione.

Occorre, pertanto, riportare brevemente le nozioni di Pubblica Amministrazione (in breve "**PA**"), Pubblico Ufficiale ("**PU**") e Incaricato di Pubblico Servizio ("**IPS**").

In accordo a quanto dettato dalla giurisprudenza, il termine "Pubblica Amministrazione" deve essere inteso in maniera "estensiva", tenendo pertanto conto di una doppia accezione, sia in senso oggettivo che in senso soggettivo.

In particolare, nell'accezione puramente "oggettiva" del termine, si fa solitamente riferimento alla natura dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, e cioè la pubblica funzione, ovvero alle attività finalizzate al conseguimento del pubblico interesse.

In senso "soggettivo", invece, si fa riferimento a qualsiasi ente o soggetto che svolga la funzione pubblica, nell'interesse della collettività.

A titolo esemplificativo, sono individuabili quali soggetti della Pubblica Amministrazione:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali Ministeri, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Società municipalizzate;
- camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio,

nonché tutte le altre figure che svolgono, a vario titolo e secondo l'accezione oggettiva di cui sopra, la funzione pubblica nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon

andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Nell'ambito dei soggetti che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione, ai fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto *ex* d.lgs. 231/01, assumono rilevanza le figure dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio", disciplinate rispettivamente dagli artt. 357 c.p. e 358 c.p.

In accordo con quanto previsto dai suddetti articoli e a quanto precedentemente delineato, la categorizzazione in una delle sopracitate figure (PU e IPS) non deriva dall'appartenenza ad un Ente pubblico, bensì dalla natura dell'attività svolta, di pubblica funzione o di pubblico servizio.

Conseguentemente, la qualifica di PU e IPS può comprendere anche soggetti estranei alla PA, qualora svolgano attività di pubblica funzione e/o di pubblico servizio.

In particolare, l'art. 357 c.p. definisce il "Pubblico Ufficiale" come chiunque eserciti "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", sottolineando che debba intendersi "*pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

L'art. 358 c.p., invece, fornisce la definizione di "Incaricato di Pubblico Servizio", come chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, inteso come una "*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

È bene sottolineare che, in tema di qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini penali, il *criterio* distintivo tra PU e IPS è dato dai poteri che li connotano. Questi ultimi, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa propri del PU[3].

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che "*il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche*" (Cass. Pen., sez. VI, 27 novembre 2012, 49759) e che la qualità di IPS "*deve essere verificata sulla sola base della disciplina normativa dell'attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati*" (Cass. Pen., sez. V, 26 aprile 2005, 23465).

Ne deriva che IPS può essere anche il dipendente di una Società per azioni privata, "*quando l'attività della Società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici*" (Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2013, 45908).

Tale tipo di ricostruzione risponde in maniera perfettamente coerente con le recenti trasformazioni che hanno interessato la nozione di Pubblica Amministrazione e che,

[3] Facendo applicazione di tale ultimo principio, la giurisprudenza ha tuttavia escluso la qualifica di IPS in capo a coloro che sono

per effetto dell'influenza del diritto comunitario, hanno dato prevalenza ad una dimensione sostanziale piuttosto che meramente formale.

Alla luce di quanto detto, possono essere individuati come PU o IPS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
  - parlamentari e membri del Governo;
  - consiglieri regionali e provinciali;
  - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
  - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
  - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
  - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
  - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
  - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia,

delle Autorità amministrative indipendenti (di Vigilanza, di Regolazione, ecc.), degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Nello specifico e per quanto qui interessa, è stato ritenuto che una concessione amministrativa, la quale deve trovare la sua fonte in una disposizione di legge in virtù del principio di legalità, può ben rappresentare quell'atto autoritativo rilevante ai fini della configurabilità dell'art. 358 c.p.: in virtù della concessione, infatti, il soggetto privato assume la veste di "sostituto" dell'Amministrazione rispetto alle attività ad esso affidate e disciplinate dalla concessione stessa, sicché i soggetti che operano per conto del concessionario possono conseguentemente essere qualificati come IPS[4].
Si noti, tuttavia, che la mera presenza di una concessione amministrativa non è da sola sufficiente a caratterizzare tutta l'attività espletata dal concessionario come svolta da un IPS, in quanto è necessario che il fatto commesso rientri pur sempre tra le attività realizzate in regime di diritto pubblico.
Non tutte le attività svolte dal concessionario, dunque, saranno qualificabili come "servizio pubblico", dovendosi distinguere le attività per le quali il concessionario assume la veste di sostituto della concedente, dalle attività in cui il concessionario opera, invece, come soggetto privato.
Ciò rende necessaria una verifica, caso per caso, delle attività concretamente svolte, potendosi utilizzare come parametro di riferimento, tra gli altri, l'eventuale vincolo della concessionaria al rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento: in particolare, potrebbe essere rilevante appurare se il concessionario svolga un'attività caratterizzata da obblighi di continuità di servizio, ovvero da un vincolo a contrattare in termini imparziali con tuti gli utenti egualmente titolati, rispettando ad esempio criteri uniformi nella determinazione del prezzo e dei contenuti del servizio.

Pertanto, nei casi in cui TWS SpA si trovi ad operare nella sua veste di concessionaria, il suo personale potrà assumere la qualifica di IPS; viceversa, tale qualifica potrà essere esclusa laddove la Società agisca secondo schemi privatistici.

[4] Cfr. per tutte Cass. Pen., sez. V, 27 gennaio 2005, 11902-

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e ancora non destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente art. 316 *bis* c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, se tale reato lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ossia, tutte le

entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione o dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati, *cfr.* art. 2 Direttiva (UE) 2017/1371 del 5/07/2017) e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000 è previsto un aggravio della pena.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1) c.p.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incarico di un Pubblico Servizio determinano, attraverso l'abuso delle proprie qualità (indipendentemente dalle competenze specifiche, ma strumentalizzando la propria posizione di preminenza) o dei propri poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito) un vero e proprio stato di soggezione della volontà della persona offesa. Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio e si configura nel caso in cui tali soggetti, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente ricevono, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al Pubblico Ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato, che agiscono pertanto su un piano paritetico.

In particolare, con riferimento alla commissione da parte di persona incaricata di pubblico servizio, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un Pubblico Ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione reato
Il reato in esame si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie) e può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio.
In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura perciò, con la promessa o la dazione indebita, un atto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del proprio ufficio.
Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.
L'articolo 319 *bis* c.p., inoltre, prevede che la pena sia aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione reato
L'art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.
Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.
Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione reato
La condotta di induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità.
Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.
Inoltre, se tale reato lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000 è previsto un aggravio della pena.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale ovvero l'Incaricato di un Pubblico Servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il delitto in esame si configura, pertanto, come reato di mera condotta. Specificamente, è sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso l'accetti.

Art. 346 *bis* c.p. - Traffico di influenze illecite
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura come comportamento prodromico all'accordo corruttivo o comunque distorsivo dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in cui sia il committente che il mediatore non debbono rivestire una qualifica soggettiva particolare. Ed infatti, solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.
Pertanto, rispetto alla fattispecie della corruzione, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il

mediatore.
Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.
In particolare, il comportamento incriminato prevede relazioni esistenti o asserite oggetto dello sfruttamento da parte dell'intermediario quale presupposto dell'opera di mediazione, dazione o promessa indebita per sé o altri di denaro o altra utilità (es. omaggi, spese di attenzione verso terzi, contributi, posti di lavoro, informazioni riservate, sconti o crediti personali, assistenza o supporto ai familiari) nonché compimento, da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, di un atto in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europa …*

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
Specificamente, per "artifizio" deve intendersi una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, tali da generare una trasfigurazione della realtà esterna; il "raggiro", invece, agisce sulla psiche della vittima, orientando in modo fuorviante le sue rappresentazioni e decisioni. Allorquando si presenti come una forma di raggiro idonea a suggestionare e convincere la persona offesa di una situazione che non ha riscontro nella realtà, anche la menzogna può altresì considerarsi un raggiro penalmente rilevante.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Descrizione del reato
Tale ipotesi di reato è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 c.c.).

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui venga individuata una malafede contrattuale, ossia un espediente malizioso od un inganno, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Descrizione reato

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa sopra descritto, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o dalla manipolazione dei dati in esso contenuti in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
L'attività fraudolenta dell'agente pertanto investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione (si pensi ad esempio alla circostanza in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

A.2. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio afferenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione

In linea generale, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- divieto di violare i principi e le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei reciproci ruoli;
- divieto di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri;
- divieto di eludere le precedenti prescrizioni ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di incarichi e consulenze, pubblicità, ovvero promesse di assunzione e stage, abbiano le stesse finalità di cui sopra;
- divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- divieto di ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare l'attività amministrativa;
- divieto di alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- divieto di omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- obbligo di effettuare la scelta delle controparti contrattuali con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura operativa;

- obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto di TWS SPA, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- obbligo di limitare le relazioni con la Pubblica Amministrazione alle Unità aziendali preposte e regolarmente autorizzate, accertata l'assenza di situazioni di conflitti di interesse, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche con riguardo all'instaurazione e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

A.3. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

In relazione ai reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione, sono individuate all'interno della Società come aree a rischio quelle di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

1. **<u>Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione</u>**

   1.1. Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Provincie, etc.), e Autorità deputate alla regolamentazione e gestione dei settori/mercati di interesse del Gruppo (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società;
- Corresponsione di somme non dovute o di altra utilità durante gli incontri con Pubblici Ufficiali od incaricati di pubblico servizio quale controprestazione di possibili decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società;

- Corresponsione di somme non dovute o di altra utilità durante la partecipazione ad eventi/incontri istituzionali a Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio quale controprestazione di possibili decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a controparti (es. consulenti commerciali o fornitori per prestazioni solo apparenti) che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, possano mediare illecitamente verso i suddetti, inducendoli a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio ovvero a ritardare/omettere atti dovuti.

2. <u>Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con clienti/enti pubblici committenti, o partecipati da enti pubblici</u>

2.1. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, connessi ad attività commerciali nei confronti dei clienti della PA (Italia ed Estero) quali: - Soggetti Istituzionali, al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business; - clienti/enti pubblici potenziali committenti al fine dell'individuazione di nuove opportunità di business

2.2. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la condivisione delle specifiche tecniche del servizio descritte nella richiesta d'offerta o nella lettera di invito a presentare un'offerta

2.3. Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle offerte, tecniche ed economiche, relative alla richiesta ricevuta dal Cliente/Ente Pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta

2.4. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la definizione dell'offerta e per l'integrazione dell'eventuale documentazione amministrativa allegata alla stessa

2.5. Gestione delle negoziazioni dirette con la Pubblica Amministrazione e partecipazione alle gare d'Appalto

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di garantire la partecipazione alle procedure di gara, anche in assenza dei requisiti minimi previsti dal bando, ovvero l'aggiudicazione della gara;
- Falsificazione dei documenti di partecipazione ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti minimi previsti dal bando, al fine di aggiudicarsi indebitamente la stessa;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, deputati alla ricezione e gestione della documentazione di

offerta, con la finalità di indurre gli stessi ad alterare od occultare documenti presentati da altri partecipanti;

- Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad una controparte che, sfruttando o vantando una relazione esistente o asserita con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, potrebbe mediare verso quest'ultimo al fine di agevolare indebitamente la Società con riferimento a procedure di gara indette da Pubblica Amministrazione.

3. <u>Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti/enti pubblici committenti o partecipati da enti pubblici</u>

3.1. Gestioni dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'esecuzione del contratto

3.2. Rendicontazione Attività

3.3. Gestione ed esecuzione contratti di vendita

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Offerta o promessa di indebite utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di ottenere vantaggi non dovuti nell'esecuzione e gestione delle attività contrattuali;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a soggetti che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, potrebbero mediare verso tali soggetti al fine di procurare indebiti vantaggi alla Società nell'esecuzione e gestione delle attività contrattuali (ad esempio, inducendo tali soggetti a compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, ovvero ad omettere o ritardare atti dovuti).

4. <u>Indizione di gare (incluse gare ad evidenza pubblica)</u>

4.1. Predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara

4.2. Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Offerta o promessa di aggiudicazione di commessa ad una controparte che, sfruttando o vantando una relazione esistente o asserita con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, potrebbe mediare verso quest'ultimo al fine di agevolare indebitamente la Società.

5. <u>Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica</u>

5.1. Gestione dei rapporti con Enti/Funzionari Pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi o della richiesta di concessioni, autorizzazioni e relativi adempimenti, anche in sede di

verifiche ed ispezioni

5.2. ***Gestione dei rapporti ed espletamento degli adempimenti con le Autorità Pubbliche e gli Organismi di Vigilanza e Controllo, anche in fase di verifiche ed accertamenti***

5.3. ***Gestione dei rapporti ed espletamento degli adempimenti con predisposizione/trasmissione di documenti informatici pubblici (anche con firma digitale)***

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Offerta o promessa di utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio affinché lo stesso, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio o rinnovo di un'autorizzazione, attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un esponente di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, induce quest'ultimo ad agire in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio o rinnovo di un'autorizzazione (ad esempio, attestando falsamente il rispetto delle norme di riferimento)
- Trasmissione ad Enti pubblici, pubbliche Autorità o Organi di vigilanza di documentazione non veritiera o alterata, anche in relazione alla richiesta di informazioni o chiarimenti.

6. **<u>Gestione del sistema salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</u>**

6.1. ***Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), anche con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione) e al titolo IV (Cantieri temporanei o mobili)***

6.2. ***Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza e in occasione di verifiche ed ispezioni (es. ASL, VV.F., SPISAL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, etc.)***

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Offerta o promessa di utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio affinché lo stesso, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, attesti falsamente il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un esponente di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, induce quest'ultimo ad agire in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, con riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7. **<u>Gestione acquisti beni, servizi, lavori</u>**
   - ***7.1. Qualifica, ricerca e selezione dei fornitori***
   - ***7.2. Predisposizione e trasmissione delle richieste di acquisto e del contratto/ordine d'acquisto***
   - ***7.3. Gestione e vigilanza su acquisti beni, servizi e lavori***
   - ***7.4. Gestione parco auto aziendale***

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare fondi *extracontabili* da destinare a scopi corruttivi;
- Conferimento strumentale di incarichi in favore di fornitori che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblica Amministrazione, indurrebbero tale soggetto a compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, al fine di procurare vantaggi indebiti alla Società.

8. **<u>Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti</u>**
   - ***8.1. Determinazione delle imposte dirette ed indiritte***
   - ***8.2. Predisposizione, approvazione e trasmissione dei Modelli di versamento/dichiarativi***
   - ***8.3. Rapporti e adempimenti non connessi all'attività caratteristica con Pubblica Amministrazione, Autorità indipendenti e Organi di Polizia e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive***

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Erogazione di denaro o altra utilità, a titolo di retribuzione, in favore di un esponente dell'Autorità Regolatoria, affinché questi si impegni a non effettuare rilievi o contestazioni di irregolarità in sede di ispezione, verifiche, accertamenti;
- Offerta o promessa di utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio affinché lo stesso, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di verifica ispettiva, attesti falsamente il rispetto delle norme di riferimento;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità a un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un esponente di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, indica quest'ultimo ad agire in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di verifica;
- Alterazione dei dati utilizzati per il calcolo delle imposte dirette e indirette al fine di ottenere un beneficio che derivi dal pagamento di imposte inferiori

rispetto al dovuto in danno dello Stato;

- Predisposizione di dichiarazioni e modelli fiscali incompleti o non veritieri con la finalità di ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto in danno dello Stato;
- Trasmissione di dichiarazioni non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto in danno dello Stato.

9. <u>Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione</u>

9.1. Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Offerta o promessa di denaro o utilità ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, al fine di ottenere facilitazioni connesse alla concessione di contributi pubblici o finanziamenti;
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, possa mediare verso quest'ultimo al fine di procurare facilitazioni alla Società con riferimento alla concessione di contributi pubblici o finanziamenti;
- Alterazione od omissione dei dati inseriti nella documentazione propedeutica alla richiesta di finanziamenti, al fine di ottenere un ingiusto versamento di denaro da parte dell'Ente Pubblico a ciò deputato.

10. <u>Gestione degli adempimenti in materia di selezione, assunzione, amministrazione e formazione del personale</u>

10.1. Gestione attività in materia di assunzione di personale (selezione, assunzione e gestione)

10.2. Gestione risorse umane

10.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi

10.4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali

10.5. Gestione delle trasferte e note spese

10.6. Formazione del personale

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Assunzione di personale direttamente o indirettamente legato alla Pubblica Amministrazione, quale forma di utilità, in deroga alle procedure / prassi di

selezione e assunzione definite;

- Assunzione di personale che, sfruttando o vantando relazioni esistenti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, inducendo quest'ultimi ad agire contro i propri doveri di ufficio, procura indebiti vantaggi alla società;
- Alterazione dei dati di presenza/assenza/straordinario, al fine della creazione di fondi *extra*contabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione;
- Riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto a personale che, sfruttando o vantando rapporti esistenti o asseriti con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, induca quest'ultimo ad agire contro il proprio dovere di ufficio a vantaggio della società;
- Rimborsi per spese fittizie o per ammontare diverso da quanto effettivamente sostenuto al fine di creare disponibilità *extra*contabili a scopo corruttivo nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- Rimborsi per spese fittizie o per ammontare diverso da quanto effettivamente sostenuto a personale che, sfruttando o vantando rapporti esistenti o asseriti con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, induca quest'ultimo ad agire contro il proprio dovere di ufficio a vantaggio della Società;
- Definizione e riconoscimento di incrementi retributivi, *bonus*, *fringe benefits* e/o promozioni in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione per ottenere vantaggi indebiti per la Società;
- Riconoscimento di incrementi retributivi, *fringe benefits* e/o promozioni al fine di indurre un dipendente a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.

11. Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

11.1. Gestione dei contenziosi giudiziali / stragiudiziali

11.2. Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali in materia di pre-contenzioso e contenzioso

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta potrebbe assegnare pratiche a legali esterni tramite i quali poter compiere attività corruttive nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o selezionare legali esterni vicini o collegati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione;
- Dazione di denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti legali, al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio al fine di favorire la Società in un processo civile, penale o amministrativo;

- Offerta o promessa di denaro o un'utilità indebita ad un ausiliario di un magistrato, usufruendo della sua mediazione verso quest'ultimo, al fine di ritardare la notifica di un atto od occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento;
- Dazione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che assuma la qualità di rappresentante della controparte in un contenzioso, al fine di giungere ad un accordo transattivo più favorevole per la Società.

14. <u>Adempimenti societari</u>

14.1. Gestione del sistema di deleghe e procure

14.2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale

14.3. Tenuta e aggiornamento dei libri contabili obbligatori

14.4. Gestione dei rapporti Intercompany

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Analisi di controllo di gestione dirette a nascondere situazioni anomale nell'andamento dei costi o dei ricavi;
- Contabilizzazione di fatti non rispondenti al vero al fine di creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo nei confronti di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio (ad esempio sopravvalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per beni e servizi non forniti, registrazione di operazioni inesistenti, ecc.);
- Alterazione dell'effettività dei rapporti in essere con le altre Società del Gruppo mediante la formalizzazione di contratti fittizi aventi ad oggetto la prestazione di beni e servizi ovvero mediante la definizione di corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, al fine di creare fondi *extra*contabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

18. <u>Gestione degli aspetti in materia ambientale</u>

14.1. Gestione degli aspetti in materia ambientale

14.2. Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività

14.3. Gestione documenti di rilevanza ambientale

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Offerta o promessa di denaro o utilità ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di

esercizio del proprio potere, al fine di ottenere facilitazioni connesse agli aspetti ambientali;

- Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, possa mediare verso quest'ultimo al fine di procurare facilitazioni alla Società con riferimento agli aspetti ambientali;
- Alterazione od omissione dei dati inseriti nella documentazione di rilevanza ambientale, al fine di ottenere un indebito vantaggio a favore della società.

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'articolo 24 *bis* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 491 *bis* c.p. - Documenti informatici
Se taluna delle falsità previste nel Titolo VII Capo III riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici.

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.
Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Descrizione reato
La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo.

Art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Descrizione reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un danno ad altri, si procuri abusivamente i mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero riproduca una copia abusiva di un codice di accesso agli stessi, o ancora fornisca indicazioni a terzi in merito alle modalità di attuazione della predetta condotta.

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Descrizione reato

Tale condotta potrebbe realizzarsi attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Descrizione reato
Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.
La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Descrizione reato
Tale norma punisce la condotta di chi installa strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Descrizione reato
La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione reato
Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione reato
Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Descrizione reato
La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 *quater* nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili

i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità.

Art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Descrizione reato
Con il citato decreto (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133) è stato introdotto un nuovo reato presupposto specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G.
La punibilità per la condotta in esame si estende agli enti *ex* 231 ai sensi del comma 11 *bis* d.l. 105.
Scopo del Legislatore è stato in tal senso quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, d.l. 105/2019).

B.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio afferenti ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati

In linea generale, ed al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" mediante l'utilizzo della rete informatica aziendale[5] (e di terzi nell'ambito della fornitura di servizi) sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente -

[5] Per rete informatica aziendale si intende il sistema integrato di infrastrutture, connessioni, servizi a disposizione dei dipendenti nelle diverse possibilità di accesso dalla postazione di lavoro fissa o mobile (ad es., attraverso *server*, posta elettronica, *internet*, anagrafica centralizzata o periferica, nonché tramite l'utilizzo di ogni altra forma o strumento di trasmissione di dati e conversazioni)

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del Decreto;

- divieto di utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità contrarie al Codice Etico e per fini e con modalità contrarie alla *policy* aziendale;
- divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisirne abusivamente, danneggiarne o distruggerne il contenuto, ovvero condotte finalizzate a rendere inservibili i sistemi informativi aziendali e di terzi, od ostacolarne il funzionamento;
- divieto di utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici e/o di procedere alla diffusione degli stessi, di proprietà della Società o di terzi ed Enti Pubblici;
- divieto di porre in essere condotte finalizzate alla distruzione o alterazione di documenti informatici che abbiano valenza probatoria, ovvero per i quali sia previsto l'obbligo di conservazione, se non in presenza di una specifica autorizzazione;
- divieto di aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (quali antivirus, ecc.) e di accedere alla rete aziendale ed ai programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato;
- divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla funzione direttiva competente in materia di sistemi informatici e telematici;
- divieto di rivelare le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete aziendale (nome utente e *password*).

In generale, il personale dipendente deve rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati ed utilizzo di sistemi informatici e telematici tutelando il carattere riservato delle informazioni gestite.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

B.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 *bis* del Decreto, che hanno come presupposto l'impiego di sistemi, strumenti e programmi informatici, è opportuno segnalare che gran parte delle risorse all'interno dell'organizzazione utilizzano ordinariamente strumenti di tipo informatico ed hanno, di conseguenza,

una astratta possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

A tal proposito, i delitti oggetto della presente Parte Speciale potrebbero potenzialmente essere posti in essere in ogni ambito di attività e, di conseguenza, si è ritenuto di valutare il loro rischio di commissione come "diffuso", e non identificabile su specifiche Aree a Rischio.

Pertanto, si faccia riferimento ai presidi di controllo specifici declinanti all'interno del paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici"* del presente documento, afferenti all'area a rischio "Gestione dei sistemi informativi aziendali" e relative attività sensibili.

Tali attività sono considerate sensibili con riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale aziendale, sia da parte di terzi che agiscano su incarico o per conto della Società.

Le medesime attività sensibili sono oggetto della valutazione del presente Modello anche con riguardo alla fornitura di servizi in favore di terzi, ed in particolare verso le altre Società del Gruppo, in esecuzione e con riferimento ai contratti di service, relativamente alla gestione di *software* applicativi.
In linea generale, quindi, la presente Parte Speciale si riferisce:

- a tutte le attività svolte dal personale tramite un contatto diretto o indiretto con la rete aziendale e con le reti delle Società del Gruppo, con il servizio di posta elettronica, di accesso ad internet o comunque di condivisione di dati;
- alla gestione, anche ove demandata a terzi, della rete informatica aziendale al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'evoluzione della piattaforma tecnologica e dei dispositivi di sicurezza informatica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Cancellazione o alterazione, da parte di un dipendente della Società, di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, con lo scopo, ad esempio, di eliminare le prove di un altro reato;
- Accesso abusivo, da parte di un dipendente della Società, al sistema informatico di un concorrente o, per esempio, attraverso l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, al fine di attivare servizi non richiesti, ad esempio, dalla clientela.
- Accesso o collegamento a sistemi informatici della Società o di altri soggetti, contro la volontà o all'insaputa del legittimo titolare, anche mediante l'utilizzo di *username* e *password* ottenute in maniera fraudolenta e/o per mezzo di tecniche di *hacking*, o in altro modo improprio, da parte di utenti/specialisti IT;
- Detenzione e utilizzo, da parte di un dipendente della Società, di *password* di accesso, ad esempio, a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate;
- Procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare

codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o, ancora, fornire indicazioni o istruzioni idonee a realizzare le condotte precedentemente indicate.

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

L'art. 24 *ter* del Decreto e l'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione reato
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La norma, in particolare, punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.
La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata specificamente a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente[6], acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di

[6] L'articolo 2 della legge 236/2016 estende alla nuova fattispecie di reato la disciplina dell'associazione per delinquere

minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Art. 416 *bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione reato

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Descrizione reato
Tale norma punisce l'accettazione della promessa di procurare voti, a nulla rilevando le condotte prodromiche - nonché la controprestazione del politico-, in cambio dell'erogazione ovvero della promessa di denaro o altra utilità.
Trattandosi di un reato "a schema duplice", il momento consumativo può individuarsi indifferentemente in quello della erogazione o della promessa della erogazione a seconda del materiale probatorio a disposizione, con l'esito così di spostare il più avanti possibile – laddove ci sia stata oltre alla promessa l'effettiva erogazione, anche frazionata nel tempo, del denaro o di altra utilità – il *dies a quo* da cui far iniziare a decorrere il tempo per la prescrizione.

C.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 *ter* del Decreto e 10 della L. 146/06;
- divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente

Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;

- divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- divieto di ricevere finanziamenti da/effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da/a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- obbligo di segnalare immediatamente alla Società e/o all'Organo di Vigilanza se nell'espletamento della propria attività lavorativa abbiano ricevuto o rilevato come dirette ad altri, pressioni, minacce, intimidazioni o richieste che possano essere in ogni modo correlate ad organizzazioni criminali;
- obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;
- obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore della Società.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

C.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto.

In relazione ai reati connessi ai delitti di criminalità organizzata ed ai reati transnazionali è necessario sottolineare che questi sono legati alla commissione dei reati c.d. "fine" contenuti nel catalogo di reati presupposto individuati dal

d.lgs. n. 231/01; pertanto, essi estendono la pervasività del rischio a *tutte le Aree a Rischio* individuate e sono stati considerati a *"*rischio diffuso*".*

In considerazione della peculiare natura dei reati in esame, devono intendersi richiamate in questa sede tutte le Aree a Rischio, le attività sensibili ed i relativi presidi di controllo specifici afferenti a ciascuna Parte Speciale del Modello.

Infatti, i reati connessi ai delitti di *criminalità organizzata ed ai reati transnazionali* possono essere commessi in qualsiasi Area a Rischio reato, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi semplicemente del vincolo associativo.

D. REATI DI *MARKET ABUSE*

L'art. 25 *sexies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di "*market abuse*" (abuso di mercato), sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE n.596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2 bis e 2 ter, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai commi numeri 2 e 2 bis ovvero a un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Descrizione reato

Tale norma sanziona l'acquisto, la vendita o altre operazioni a queste similari ovvero la comunicazione di informazioni privilegiate di cui il soggetto attivo sia a conoscenza per via delle sue qualità o per l'esercizio di una specifica attività pubblica o privata.

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n.596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2 bis e 2 ter, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 bis ovvero a un effetto su tale prezzo o valore, o relativi alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) Ai fatti concernenti contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) Ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tal strumenti finanziari;

c) Ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Descrizione reato

Tale norma sanziona la diffusione di dati falsi, la realizzazione di operazioni simulate ovvero qualsiasi artificio che possa provocare un'alterazione positiva del prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

D.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di *market abuse*

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di *market abuse*, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente -

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *sexies* del Decreto;

- divieto di utilizzare informazioni privilegiate detenute in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la stessa, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari della Società / di una Società del Gruppo, di Società clienti, fornitrici o concorrenti o, ancora, di altre Società, per trarne un vantaggio per la Società di appartenenza o altre Società del Gruppo;
- divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- divieto di rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative alla Società ovvero a Società clienti, fornitrici o concorrenti, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate per iscritto a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- divieto di diffondere (anche in sede di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge) informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

D.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di *market abuse*

L'art. 6, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai reati di *market abuse*, sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili. Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

14. <u>Adempimenti societari</u>

14.2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato, e con i Soci nelle attività di verifica

della gestione aziendale relazioni con la comunità finanziaria

14.3. Tenuta e aggiornamento dei libri contabili obbligatori

14.4. Gestione dei rapporti Intercompany

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Diffusione di notizie positive false in merito alle attività della Società, in modo da alterare sensibilmente il valore delle azioni della stessa modificandolo al rialzo.

15. <u>Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica</u>

15.1. Predisposizione di situazioni patrimoniali, di prospetti e delle attività funzionali alla realizzazione di: - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della Società; - Altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate; - Operazioni di finanza strutturata (ad esempio, ristrutturazione del debito, emissione di prestiti obbligazionari, ecc.); - operazioni di copertura dei rischi finanziari (contratti derivati)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Diffusione di notizie positive false in merito alle attività della Società, in modo da alterare sensibilmente il valore delle azioni della stessa modificandolo al rialzo.

16. <u>Atti del cda e supporto all'assemblea</u>

16.1. Atività di supporto alle riunioni assembleari e attività del C.d.A. connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico/finanziari

16.2. Abuso delle informazioni riservate privilegiate

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per conto proprio o di terzi, sfruttando abusivamente un'informazione privilegiata, su strumenti finanziari in modo da creare vantaggio alla Società.

E. REATI SOCIETARI

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati societari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Descrizione reato
Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società traendo in inganno i Soci o il Pubblico.
Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.
Si precisa che, nella nozione di "comunicazione sociale", rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico (ad es. le relazioni, il progetto di bilancio, etc.).

Art. 2621 *bis* c.c. – Fatti di lieve entità
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non

superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del RD 16 marzo 1942 n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Descrizione reato

Tale norma introduce due distinte previsioni di favore: la prima, riguarda i fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta; la seconda, invece, concerne, indipendentemente dalla lieve entità del fatto o in forza di una sua presunzione assoluta sulla sua ricorrenza, le Società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, rispetto alle quali è prevista altresì la perseguibilità a querela. All'interno della fattispecie viene in tal modo a delinearsi un'ideale linea progressiva che dalle "medie imprese" oggetto del comma 1, si sposta sulle "piccole imprese", considerate nel comma 2.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle Società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle Società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) Le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea;

2) Le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) Le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea;

4) Le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Descrizione reato

Tale norma prevede la sanzionabilità per il medesimo fatto di cui all'art. 2621 c.c., commesso all'interno delle Società quotate o ad esse assimilate. La maggiore gravità, in particolare, emerge dal fatto che, a differenza di quanto previsto

dall'art. 2621 c.c., in tale caso non è richiesto che le comunicazioni sociali siano "previste dalla legge", né che i fatti materiali non rispondenti al vero siano "rilevanti".

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Descrizione reato

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifizi, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle Società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori procedano all'attività di restituzione (anche simulata) dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) fittizi, cioè non realmente conseguiti né

per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
È causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre Società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 *bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi .

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori o al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione reato
Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Descrizione reato

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo), concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Descrizione reato
Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.
In particolare, la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano intenzionalmente e in qualsiasi forma ostacolate, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, le funzioni delle autorità di vigilanza.

E.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati societari

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto;
- divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- divieto di acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di Società controllate

fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- divieto di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società o delle sue controllate;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni/segnalazioni periodiche previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente alla Società tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre Società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;
- obbligo di attuare l'attività di direzione e coordinamento svolta da Acea nei confronti delle Società controllate, dirette o indirette, nel rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza. Detta attività si svolge con modalità tali da risultare tracciabile e dunque sulla base di strumenti formalizzati emanati dalle competenti strutture della Società;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti

pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

E.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati societari

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme al decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai reati societari sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

13. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

- ***13.1. Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori); - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; - Gestione amministrativa e contabile del magazzino; - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti; - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)***
- ***13.2. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato di Gruppo***
- ***13.3. Fatturazione attiva/passiva***
- ***13.4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, liberalità***

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Alterazione dei dati di bilancio al fine di rappresentare una falsa situazione economico, finanziaria e patrimoniale della Società;
- Inserimento in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti, o comunque comportamenti in violazione della normativa e dei principi in

materia di contabilità quali, ad esempio, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero nelle scritture contabili;

- Modificazione, alterazione, omissione dei dati contabili necessari per la predisposizione del Bilancio consolidato di gruppo;
- Ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuiti.

14. Adempimenti societari

14.2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale

14.3. Tenuta e aggiornamento dei libri contabili obbligatori

14.4. Gestione dei rapporti Intercompany

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Impedimento o ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali da parte degli Amministratori, attraverso l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società;
- Acquisto o sottoscrizione azioni o quote emesse dalla Società o dalla *Holding*, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, volte, ad esempio, a provocare il c.d. annacquamento del capitale.

15. Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica

15.1. Predisposizione di situazioni patrimoniali, di prospetti e delle attività funzionali alla realizzazione di: - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della Società; - Altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate; - -Operazioni di finanza strutturata (ad esempio, ristrutturazione del debito, emissione di prestiti obbligazionari, ecc.); - operazioni di copertura dei rischi finanziari (contratti derivati)

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Riduzione del capitale sociale o realizzazione di operazioni di fusione o scissione, tale da creare un danno ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge.

F. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

L'art. 25 *ter* lett. s-*bis)* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.
Le ragioni a fondamento di tale integrazione, d'altronde, si rinvengono nel fatto che la corruzione rappresenta un formidabile strumento di distorsione della concorrenza che, alterando i meccanismi di lecita competizione tra le imprese, arreca un rilevante pregiudizio al corretto funzionamento dei sistemi economici e dei mercati. Se ulteriormente si considera che l'incriminazione del fenomeno è necessariamente propedeutica alla previsione di una correlativa responsabilità delle persone giuridiche, si intuisce agevolmente quanto forti siano le spinte in favore di una fattispecie penale sulla corruzione privata.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2635, comma 3, c.c. - Corruzione tra privati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. *24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.*
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Descrizione reato
L'analisi della norma deve prendere avvio con la ricostruzione del contesto di svolgimento del fatto, costituito dalle Società e dagli altri "enti privati".

Sul versante dei soggetti attivi, la corruzione c.d. passiva è tipizzata dal comma 1 che, con un inciso finale, rispetto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, espressamente aggiunge "*chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*". Questa previsione richiama l'art. 5 d.lgs. 231 del 2001, riferito alle "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale".*

Il comma 3 dell'art. 2635 c.c., estende l'incriminazione, sul versante della corruzione c.d. attiva, a chi abbia dato o promesso l'utilità ai soggetti di cui ai commi precedenti.

Quanto alla condotta richiamata dal d.lgs. 231, il quale fa specificamente e unicamente riferimento al suddetto comma 3, esplicita che la responsabilità dell'ente può configurarsi solo nel caso in cui questo agisca in qualità di "corruttore" e non anche di "corrotto": l'area di rilevanza è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato ovvero da un terzo interposto nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi o, ancora, soggetti che esercitino funzioni direttive diverse, riconducibili ad altro ente privato.

Circa la nozione di "utilità", giova evidenziare che vi rientra qualsiasi tipo di vantaggio, morale o patrimoniale, purché in rapporto di proporzione con la prestazione offerta, richiesta o pattuita. Essa, oltre che adeguata, dovrà inoltre risultare di un'entità determinata o quantomeno determinabile: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile.

Quanto al momento consumativo del reato, dandosi rilevanza esclusivamente alla condotta del soggetto "corruttore" che cerchi di procurare all'ente di appartenenza un interesse ovvero un vantaggio, esso dovrà rinvenirsi nella dazione o nella promessa dello strumento corruttivo (denaro o altra utilità non dovuti) la cui offerta giunga effettivamente a conoscenza della controparte (il tentativo infatti non è punibile). L'esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l'ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità *ex*. d.lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della Società stessa.

Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione reato

Tale nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

F.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "aree a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter*, lett. s *bis*) del Decreto;
- divieto di dare, promettere ovvero offrire e/o sollecitare e/o proporre e/o chiedere a terzi di promettere e/o offrire e/o proporre, anche per interposta persona, a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà e fiducia nell'azienda per la quale il soggetto presta l'attività lavorativa (inclusa l'omissione di atti che avrebbero dovuto essere compiuti in ossequio ai propri doveri d'ufficio, professionali o nel rispetto dei propri obblighi di fedeltà);
- divieto di porre in essere pratiche di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato sollecitare, ricevere, pretendere, promettere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, ovvero a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
    - eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia come atto di spontanea elargizione e, comunque,

- siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;

- divieto di effettuare, anche per interposta persona, pagamenti non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- divieto di imporre, proporre, sollecitare o accettare, anche per interposta persona, alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le norme e/o le procedure interne;
- divieto di effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- divieto di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- divieto di riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- obbligo per le terze parti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società di prendere visione del Modello e del Codice Etico della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre i contratti/ordini di acquisto con gli stessi dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello.

Le condotte sopra indicate sono vietate anche nel caso in cui gli atti o le omissioni contrari ai doveri di ufficio e/o di fedeltà non comportino alcun nocumento a soggetti terzi e/o vantaggio della Società.
Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

F.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.
Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

2. <u>Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con clienti/enti pubblici committenti, o partecipati da enti pubblici</u>

2.2. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la condivisione delle specifiche tecniche del servizio descritte nella richiesta d'offerta o nella lettera di invito a presentare un'offerta

2.3. Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle offerte, tecniche ed economiche, relative alla richiesta ricevuta dal Cliente/Ente Pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta

2.4. Gestione dei rapporti con il Cliente/Ente Pubblico committente per la definizione dell'offerta e per l'integrazione dell'eventuale documentazione amministrativa allegata alla stessa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Formulazione di un'offerta economica in deroga alle procedure/prassi o alle condizioni di mercato, favorendo un soggetto legato direttamente o indirettamente ad un esponente di una Società privata, al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, ad un amministratore, direttore o soggetti che esercitano funzioni direttive di Società/altro ente privato, al fine di far certificare il possesso di determinati requisiti nei confronti di un soggetto legato magari direttamente o indirettamente a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio al fine di trarre benefici dal tale accordo corruttivo.

3. <u>Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti/enti pubblici committenti o partecipati da enti pubblici</u>

3.1. Gestioni dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'esecuzione del contratto

3.2. Rendicontazione Attività

3.3. Gestione ed esecuzione contratti di vendita

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, ad un amministratore, direttore o soggetti che esercitano funzioni direttive di Società/altro ente privato in modo da avere immediata disponibilità di somme di denaro da destinare all'apertura di

conti correnti strumentali al fine di utilizzare disponibilità per scopi corruttivi a vantaggio della Società.

4. Indizione di gare (incluse gare ad evidenza pubblica)

4.1. Predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara

4.2. Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto terzo privato in favore di un esponente della Società (es. addetto alla gestione delle procedure di gara) al fine di recare un vantaggio al terzo nell'ambito dello svolgimento/aggiudicazione della gara stessa (es. attribuendo un punteggio maggiore al fine di facilitare l'aggiudicazione della gara).

7. Gestione acquisti beni, servizi e lavori

7.1. Qualifica, ricerca e selezione dei fornitori

7.2. Predisposizione e trasmissione delle richieste di acquisto e del contratto/ordine d'acquisto

7.3. Gestione e vigilanza su acquisti beni, servizi e lavori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Qualifica di fornitori legati in via diretta o indiretta ad un esponente di una Società privata o da questo segnalati anche se privi dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti, al fine di ottenere vantaggi indebiti.

11. Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

11.1. Gestione dei contenziosi giudiziali / stragiudiziali

11.2. Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali in materia di pre-contenzioso e contenzioso

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe corrompere gli esponenti di altra Società quale corrispettivo per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- La Società, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto effettivamente dovuto per le prestazioni professionali rese, potrebbe creare fondi extracontabili cui

attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra Società, ovvero di persone/Società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 25 *quater* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Descrizione reato

Tale fattispecie si configura come un reato associativo, per il quale è sufficiente che una condotta fra quelle elencate (promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento dell'associazione medesima) sia sintomo di una progettazione di un futuro concorso in uno o più reati.

Giova sottolineare che, in merito alla contestazione di un concorso esterno in associazione, esso si configura nei casi in cui l'*extraneus* dia un concreto, specifico e volontario contributo avente effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e/o del rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione.

Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Descrizione reato

Tale fattispecie si configura nei confronti di chiunque, pur non ponendo in essere alcuna condotta di favoreggiamento o, più genericamente, di concorso nel reato associativo, presti ausilio ai soggetti attivi di cui ai reati che precedono.

Art. 270 *quater*1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Descrizione reato
Tale fattispecie sanziona le attività di organizzazione, finanziamento o propaganda di viaggi in territori esteri finalizzati specificamente alle condotte di cui agli articoli che precedono. Stante la clausola di apertura della norma, essa si considera come reato di natura residuale.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Descrizione reato
Tale fattispecie punisce gli atti di istigazione ai reati di cui al titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.
Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta o, qualora accolta, il delitto non sia comunque commesso.

G.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste

dall'art. 25 *quater* del Decreto;

- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti condannati, ovvero da Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di Società di diritto italiano sia estero;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro (anche quale acquisizione di partecipazione azionaria o per quota) a soggetti condannati, ovvero a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani sia esteri, condannati o comunque dei quali sia stata accertata la responsabilità per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nelle *black list* antiterrorismo;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti sospettati di porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:

  (i) questo persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

  (ii) il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;

  (iii) le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;

- divieto di effettuare prestazioni/riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi/in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- obbligo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza e corrispondenza tra beneficiario, e la relativa somma di denaro;
- obbligo di verificare che gli incarichi siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena

coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- obbligo di svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

G.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.
Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

4. Indizione di gare (incluse gare ad evidenza pubblica)

- ***4.1. Predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara***
- ***4.2. Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore***

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Assunzione di soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, in quanto già iscritti nelle *Black List* diramate dalle Pubbliche Autorità, da parte del responsabile dell'ufficio del personale in quanto legati da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

7. Gestione acquisti beni, servizi e lavori

- ***7.1. Qualifica, ricerca e selezione dei fornitori***
- ***7.2. Predisposizione e trasmissione delle richieste di acquisto e del contratto/ordine d'acquisto***
- ***7.3. Gestione e vigilanza su acquisti beni, servizi e lavori***

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Inserimento in anagrafica di fornitori legati in via diretta o indiretta ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

10. Gestione degli adempimenti in materia di selezione, assunzione, amministrazione e formazione del personale

10.1. Gestione attività in materia di assunzione di personale (selezione, assunzione e gestione)

10.2. Gestione risorse umane

10.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi

10.5. Gestione delle trasferte e note spese

10.6. Formazione del personale

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Assunzione di soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, in quanto già iscritti nelle *Black List* diramate dalle Pubbliche Autorità, da parte del responsabile dell'ufficio del personale in quanto legati da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

17. GESTIONE DELLA TESORERIA E DELLA FINANZA ORDINARIA

17.1. Gestione tesoreria e finanza ordinaria

17.2. Gestione pagamenti consulenze e incarichi professionali

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Disposizione di pagamento verso soggetti, sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nelle *Black List*, diramate dalle Autorità competenti.

H. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Descrizione reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.
Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.
Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro *(negligenza specifica*), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni *colpose* gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Descrizione reato
Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.
Le lesioni possono essere:

- Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;
- Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;
- Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

H.1. La normativa in ambito di salute e sicurezza sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 25 *septies*, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto Decreto è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs. 81/2008, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *ex* d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti*".

H.2. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 *septies* del Decreto;
- divieto di adottare comportamenti che, sebbene risultino tali da non realizzare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- divieto di svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- divieto di omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- divieto di compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- obbligo di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- obbligo di assicurare:
    - il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
    - l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione

delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- obbligo, per i soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Dirigente) e le Direzioni e Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- obbligo, per i soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del d.lgs.81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- obbligo per i Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- obbligo di osservare, nell'ambito dei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

H.3. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito

potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto.

In tal contesto, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano che tali reati potrebbero astrattamente interessare la totalità delle componenti/aree aziendali e che pertanto non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività.

Pertanto, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, in relazione ai reati che trovano come presupposto la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono stati individuati come aspetti a rischio, ossia nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto, la gestione e l'espletamento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008
- Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

6. <u>Gestione del sistema salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</u>

6.1. Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), anche con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione) e al titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

6.2. Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza e in occasione di verifiche ed ispezioni (es. ASL, VV.F., SPISAL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, etc.)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SpA:

- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'art. 25 *octies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro
10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.
Il termine "ricevere", invece, sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.
Per "occultamento", infine, il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente, anche qualora quest'ultimo risulti non imputabile o non punibile ovvero manchi una delle condizioni di procedibilità.
Lo scopo dell'incriminazione di tale condotta sta nell'impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione reato
Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Descrizione reato
È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di Ricettazione e Riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Il legislatore ha in tal modo inteso punire quelle attività che, a differenza del riciclaggio, non mirano a sostituire immediatamente i

beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.
Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque".
Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Art 648 *ter* 1 c.p. – Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione reato
L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 *ter*.1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

I.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del Decreto;
- divieto di instaurare ed intrattenere rapporti commerciali o contrattuali con soggetti che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del contratto;
- divieto di partecipare alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- divieto di effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- obbligo di svolgere, nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione

oggetto del rapporto negoziale;
- obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o Società del Gruppo.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

I.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

4. <u>Indizione di gare (incluse gare ad evidenza pubblica)</u>
4.2 Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:
- Indizione ed assegnazione di una gara per l'acquisto di beni/servizi/lavori, al fine di trasferire denaro proveniente da condotte delittuose poste in essere dalla Società o da soggetti terzi.

7 <u>Gestione acquisti beni, servizi e lavori</u>
7.2 Predisposizione e trasmissione delle richieste di acquisto e del contratto/ordine d'acquisto
7.3 Gestione e vigilanza su acquisti beni, servizi e lavori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:
- Il supporto all'attività criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, mediante la qualifica/selezione di un fornitore che fornisca documentazione finalizzata alla commercializzazione consapevole di prodotti contraffatti e/o

proveniente o che consenta l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita.

10 Gestione degli adempimenti in materia di selezione, assunzione, amministrazione e formazione del personale

10.2 Gestione risorse umane

10.3 Elaborazione e pagamento degli stipendi

10.5 Gestione delle trasferte e note spese

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- La Società potrebbe riciclare ed impiegare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi ai dipendenti ovvero per effettuare dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- La Società potrebbe riciclare ed impiegare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di *bonus* ai dipendenti ovvero per organizzare sessioni formative rivolte agli stessi.

13 Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

13.1. Gestione della contabilità generale

13.2. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato di Gruppo

13.3. Fatturazione attiva/passiva

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto.

***17.* Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria**

17.1. Gestione tesoreria e finanza ordinaria

17.2. Gestione pagamenti consulenze e incarichi professionali

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SPA:

- Omessa o infedele registrazione di dati (anche registrazione di operazioni inesistenti), anagrafici e/o contabili, relativi alle aperture/variazioni /chiusure di conti correnti, quale mezzo per la realizzazione di disponibilità extracontabili oppure al fine di ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

J. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'art. 25 *decies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Descrizione reato

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25 *decies* del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

J.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *decies* del Decreto;

- divieto di usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- divieto di offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- divieto di accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- facoltà, per i Destinatari e coloro che dovessero risultare indagati o inputati in un procedimento penale, di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e/o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- obbligo di avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di:
    - ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
    - ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

J.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto.

In relazione ai reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con riferimento ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla suddetta, sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

11. <u>Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali</u>

11.1 Gestione dei contenziosi giudiziali / stragiudiziali

11.2 Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali in materia di pre-contenzioso e contenzioso

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in TWS SpA:

- Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, o intimidazione mediante violenza o minaccia, di un soggetto coinvolto in un procedimento penale d'interesse della Società, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

K. REATI AMBIENTALI

L'art. 25 *undecies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Descrizione reato
La condotta punisce chiunque provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale che costituisca compromissione o deterioramento dei beni ambientali specificamente indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento dovrà essere significativa e misurabile. L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

Art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Descrizione reato
La norma punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi

ed estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

Art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Descrizione reato
La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. nei casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.

Art. 256 commi 1, lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo, d.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Le condotte criminose punibili ai sensi del d.lgs. 231/01 sono:
comma 1: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quaterdecies, comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:*
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

comma 3: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

comma 5: *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

comma 6: *Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Descrizione reato

La norma punisce le attività legate alla raccolta, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti sanzionando chiunque "tratti" rifiuti inadempiendo alle disposizioni di Legge ovvero in mancanza di autorizzazione.

K.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati ambientali

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto;
- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente.

Inoltre, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi aventi impatto sulle tematiche ambientali, questi devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto delle leggi, delle normative di settore applicabili e delle eventuali autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

K.2. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati ambientali

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto.

In relazione ai reati che trovano come presupposto la violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente, sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 "*Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici*" del presente documento.

18. Gestione degli aspetti in materia ambientale

18.1. Gestione degli aspetti in materia ambientale

18.2. Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività

18.3. Gestione documenti di rilevanza ambientale

Potenzialmente, la Società potrebbe incorrere nei reati in esame, considerando la possibilità di mettere in atto attività a rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque, nell'espletamento delle stesse

Con riferimento alle fattispecie di reato presupposto previste dall'art.25-*undecies*, in considerazione dell'operatività della Società, tali tipologie di reato sono potenzialmente ravvisabili riguardo allo smaltimento di:

- rifiuti sanitari presenti, presso la sede della Società, nei "kit" di pronto soccorso;
- apparecchiature informatiche obsolete, con particolare attenzione a quelle da inviare a trattamento come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

È inoltre da considerarsi ambito di rischio la produzione di tutti gli altri rifiuti in relazione alle attività di manutenzione di vario tipo contrattualizzate con soggetti

terzi e/o oggetto di affidamento di specifici servizi di trattamento/smaltimento, nonché soprattutto nella gestione dei contratti di appalti di lavori ed opere, anche con altre società del Gruppo.

L. REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati c.d. tributari, previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni *inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione reato
Tale ipotesi di reato punisce coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie (redditi o IVA) elementi passivi fittizi al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvalgono di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero costituire prova.
Ad esempio, il legale rappresentante presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa alle imposte dirette) nella quale sono compresi costi derivanti da fatture passive (pertanto atti a ridurre il reddito) in relazione alle quali non è mai stata posta in essere alcuna effettiva prestazione (operazione oggettivamente inesistente).
O ancora, il legale rappresentante presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa all'IVA) nella quale sono comprese fatture passive relative a prestazioni non erogate dal soggetto figurante come emittente le fatture (operazione soggettivamente inesistente).

Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione del reato

La fattispecie in esame punisce coloro che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La fattispecie in esame si considera integrata quando si realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ad esempio, il legale rappresentate dell'ente, dopo aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero spese correnti su un complesso immobiliare destinato in parte all'attività d'impresa ed in parte ad uso abitativo suo e della sua famiglia, indica nelle fatture relative a tali servizi quale committente e/o fruitore dei servizi l'ente stesso (e non anche sé medesimo o i componenti della sua famiglia), imputando i relativi costi nella contabilità dell'ente stesso.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il

rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Descrizione del reato
La fattispecie in esame punisce coloro che emettono o rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Ad esempio, il legale rappresentante della società, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai effettivamente rese (operazione oggettivamente inesistente).
O ancora, il legale rappresentante della società, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai rese a favore del cliente stesso (operazione soggettivamente inesistente).

Art. 10 d.lgs. 74/2010 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Descrizione del reato
La fattispecie in esame punisce coloro che, occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
Ad esempio, il legale rappresentante della società, al fine di evadere l'IVA, distrugge le scritture contabili obbligatorie, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume di affari della dell'ente stesso.

Art. 11 d.lgs. 74/2020 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al

periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Descrizione del reato

La fattispecie in esame punisce coloro che:

- alienano simulatamente o compiono atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte;
- indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Ad esempio, il legale rappresentante, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA, vende l'immobile di proprietà della società stesso rendendo inefficace la procedura di riscossione del tributo da parte dell'Erario.

O ancora, il legale rappresentante della società, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, riduce in tutto o in parte le garanzie patrimoniali a favore dell'Erario ponendo in essere più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate.

L.1 I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti ai reati tributari

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di tributari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse di TWS SPA in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- divieto di effettuare pagamenti nei confronti di un beneficiario non coincidente con la controparte contrattuale;
- divieto di utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni e/o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti (ad. es., contanti o altri strumenti finanziari al portatore o conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia);
- divieto di emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- divieto di indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo alle fatture) per operazioni inesistenti;
- divieto di effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli e istituire fondi occulti o non registrati;
- divieto di occultare e/o distruggere la documentazione contabile e fiscale di

cui è obbligatoria la conservazione;
- divieto di utilizzare i fondi e le risorse di TWS SPA senza formale autorizzazione;
- divieto di alienare simulatamente i beni aziendali per rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva a fini fiscali;
- divieto di fornire documentazione e/o informazioni false nelle procedure di transazione fiscale, in sede di ispezioni e/o verifiche;
- obbligo di mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima dell'instaurazione di rapporti di affari;
- obbligo di verificare che il valore/prezzo dei beni o servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- divieto di selezionare i fornitori sulla base di criteri di favore, di rapporti personali e/o familiari o di interessi personali;
- obbligo di tracciare il processo decisionale di ogni attività afferente al ciclo passivo e provvedere all'archiviazione della relativa documentazione;
- obbligo di garantire la regolarità dei pagamenti;
- obbligo di verificare che le attività contrattualmente formalizzate coincidano con quelle effettivamente prestate;
- obbligo di garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- obbligo di custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando le necessarie difese fisiche e/o informatiche;
- obbligo di effettuare verifiche periodiche sulle scritture contabili;
- obbligo di provvedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle relative imposte nei termini di legge;
- obbligo di adottare un atteggiamento collaborativo in caso di visite ispettive dell'Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza, fornendo unicamente informazioni veritiere.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

L.2 Identificazione delle aree potenzialmente a rischio e delle attività sensibili ai fini del d.lgs. 231/01 in ambito dei reati tributari

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto.

In relazione ai reati tributari, sono individuate come aree a rischio della Società le

aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 *"Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici"* del presente documento.

3. Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti/enti pubblici committenti o partecipati da enti pubblici

3.2 Rendicontazione Attività

3.3 Gestione ed esecuzione contratti di vendita

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Ricezione di fatture relative ad operazioni inesistenti o con indicati importi superiori a quelli realmente corrisposti.

5. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica

5.3 Gestione dei rapporti ed espletamento degli adempimenti con predisposizione/trasmissione di documenti informatici pubblici (anche con firma digitale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Trasmissione di dichiarazioni relative alle imposte e sui redditi o sul valore aggiunto, tramite i professionisti esterni, non complete o non veritiere.

7. Gestione acquisti beni, servizi e lavori

7.2 Predisposizione e trasmissione delle richieste di acquisto e del contratto/ordine d'acquisto

7.3 Gestione e vigilanza su acquisti beni, servizi e lavori

7.4 Gestione parco auto aziendale

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Accordo con fornitori e/o clienti per l'emissione di fatture relative a lavori, servizi e beni mai effettivamente resi;
- Vendita simulata di beni della società al fine di vanificare in tutto o in parte procedure di riscossione dell'Erario già attivate;
- Gestione impropria degli ordini e dei contratti attraverso, ad esempio, il sistema della sovrafatturazione.

8. **Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti**
    - ***8.1 Determinazione delle imposte dirette ed indiritte***
    - ***8.2 Predisposizione, approvazione e trasmissione dei Modelli di versamento/dichiarativi***
    - ***8.3 Rapporti e adempimenti non connessi all'attività caratteristica con Pubblica Amministrazione, Autorità indipendenti e Organi di Polizia e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive***

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Alterazione dei dati utilizzati per il calcolo delle imposte dirette e indirette al fine di ottenere un beneficio per la società;
- Predisposizione, tramite professionisti esterni, di dichiarazioni e modelli fiscali relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto incompleti o non veritieri.

10. **Gestione degli adempimenti in materia di selezione, assunzione, amministrazione e formazione del personale**
    - ***10.1 Gestione attività in materia di assunzione di personale (selezione, assunzione e gestione)***
    - ***10.2 Gestione risorse umane***
    - ***10.3 Elaborazione e pagamento degli stipendi***
    - ***10.4 Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali***
    - ***10.5 Gestione delle trasferte e note spese***

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Rimborsi per spese fittizie o per ammontare diverso da quanto effettivamente sostenuto al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicandole in una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

11. **Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali**
    - ***11.2 Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali in materia di pre-contenzioso e contenzioso***

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Registrazione di fatture relative a prestazioni professionali inesistenti o indicanti importi maggiori di quelli pattuiti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

13.Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio

- ***13.1 Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori); - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)***
- ***13.2 Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato di Gruppo***
- ***13.3 Fatturazione attiva/passiva***
- ***13.4 Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, liberalità***

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SpA:

- Imputazione nella contabilità della società di fatture relative a lavori e/o servizi estranei all'attività della società stessa;
- Occultamento e/o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- Inserimento in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti, o comunque comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità.

14. Adempimenti societari

- ***14.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio/Consolidato, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale***
- ***14.3 Tenuta e aggiornamento dei libri contabili obbligatori***

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SpA:

- Occultamento e/o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

15. Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica

- ***15.1 Predisposizione di situazioni patrimoniali, di prospetti e delle attività funzionali alla realizzazione di: - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della Società; - Altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate; - Operazioni di finanza strutturata (ad esempio, ristrutturazione del debito, emissione di prestiti obbligazionari, ecc.); - operazioni di copertura dei rischi***

finanziari (contratti derivati)

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie detenute dalla società al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunte in sede di operazioni straordinarie e di finanza strategica.

17.<u>Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria</u>

17.1 Gestione tesoreria e finanza ordinaria

17.2 Gestione pagamenti consulenze e incarichi professionali

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in TWS SPA:

- Omessa o infedele registrazione di dati (anche registrazione di operazioni inesistenti) contabili relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Emissione o rilascio da parte della società di fatture ai professionisti esterni relative a prestazioni mai effettivamente rese al fine di consentire l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto.

M. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE

La presente costituisce parte integrante del Modello di cui TWS SPA si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al d.lgs. 231/01.

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

M.1. I principi generali di condotta in tutte le aree a rischio reato afferenti alle famiglie di reato non significative

Come indicato nel paragrafo 4 "Parte Speciale", alla luce della specifica operatività di TWS SPA, in relazione agli illeciti di conseguimento erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 24, co. 2 *bis*), in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs. 231/01), contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1), contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*), di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*), di contrabbando doganale (art. 25 *sexdecies*) si è ritenuto che, sebbene applicabili, la loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di condotta appresso descritti.
Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

M.2. Delitto di conseguimento erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di conseguimento indebito, per se' o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'abito della aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24, co. 2 *bis* del Decreto;

- divieto di violare i principi e le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei reciproci ruoli;
- divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- divieto di ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare l'attività amministrativa;
- divieto di alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti
- divieto di omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- obbligo di limitare le relazioni con la Pubblica Amministrazione alle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate, accertata l'assenza di situazioni di conflitti di interesse, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

M.3. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *bis* del Decreto;
- divieto di contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- divieto di introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,

contraffatti o alterati;

- divieto di mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre in errore generando una possibile situazione di confondibilità sul riconoscimento del prodotto;
- divieto di usare nomi o segni distintivi atti a generare una situazione di confondibilità con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a generare una situazione di confondibilità con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- divieto di utilizzare, quale impiego commerciale o industriale (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale) marchi o segni distintivi falsificati da altri;
- obbligo di tutelare, mantenere e difendere i diritti di TWS SPA nonché di tutti gli altri soggetti, in tutti gli ambiti di proprietà intellettuale e commercialmente rilevanti e a esercitare tali diritti in modo responsabile.

M.4. Delitti contro l'industria ed il commercio

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria e commercio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *bis*.1 del Decreto;
- divieto di adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, al fine di ostacolare / eliminare la concorrenza;
- divieto di compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;
- divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno dolosamente il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- divieto di introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre

in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto.

M.5. Delitti contro la personalità individuale

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Personalità Individuale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;
- divieto di occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
  - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
  - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso TWS SpA (es. pulizie, mensa, etc.), di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro applicate, informando prontamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali gestioni anomale del personale in forza presso la Società.

M.6. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente -

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *novies* del Decreto;

- divieto di divulgare, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno, o parti di esse, protette dal diritto d'autore;
- divieto di duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, senza cioè avere ottenuto l'opportuno consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, diffondere, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver in via preventiva ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

M.7. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *duodecies* del Decreto;
- divieto di assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato ai fini dell'assunzione o dell'istaurazione di altro rapporto di collaborazione con la Società; ovvero un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso TWS SPA (es. pulizie, mensa, etc.), di effettuare controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate.

M.8. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quaterdecies* del Decreto;
- divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, anche a titolo personale, allo scopo di trarre indebiti vantaggi;
- obbligo di valutazione, da parte del Comitato Esecutivo, di tutti i progetti di sponsorizzazione o di erogazione liberale;
- obbligo di verifica di compatibilità e coerenza delle iniziative, con il relativo *budget*, al fine di pianificare l'*iter* di approvazione delle singole iniziative da parte del Comitato Esecutivo;
- garanzia della congruità economica della richiesta rispetto alla somma erogata, al livello di visibilità e al ritorno di immagine per la Società;
- valutazione della risonanza e della visibilità (sui media o nel settore di interesse) dell'evento sportivo, nonché sul ritorno dell'iniziativa in termini di promozione dell'immagine del Gruppo e delle strutture organizzative/Società richiedenti.

M.9. Reati di contrabbando doganale

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *sexdecies* del Decreto;
- controllo circa la provenienza e la conformità quali-quantitativa e l'integrità dei beni da stoccare in magazzino in fase di ricezione degli stessi;
- Verifica e certificazione della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto previsto nell'Ordine di Acquisto/Contratto.